SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 maggio 2025

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 maggio 2025, n. **68**.

Differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di continuare ad applicare la disciplina di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilità erariale;

Ritenuta l'urgenza di garantire la continuità dell'azione amministrativa e di preservare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Differimento del termine in materia di responsabilità erariale

1. Il termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilità erariale è differito al 31 dicembre 2025. La disciplina ivi prevista trova applicazione anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

25G00078

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 aprile 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pesca di Leonforte».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 -con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 622 della Commissione del 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 182 del 16 luglio 2010, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 2022, n. 178997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 99 del 29 aprile 2022, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Pesca di Leonforte»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lett. *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle informazioni forniti dal Consorzio a mezzo Pec il 3 febbraio 2025 (prot. Masaf n. 47755/2025) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - Rina Agrifood S.p.a. - a mezzo Pec il 4 febbraio 2025 (prot. Masaf n. 49414/2024), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare

e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23/02/2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pesca di Leonforte»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 21 aprile 2022, n. 178997, al Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP, con sede legale in Leonforte (EN), via Catania, n. 62, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pesca di Leonforte».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 21 aprile 2022, n. 178997 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 aprile 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A02626

DECRETO 23 aprile 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio vino Chianti a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Chianti» e sulle DOC «Bianco dell'Empolese», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19021 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2012, con il quale è stato
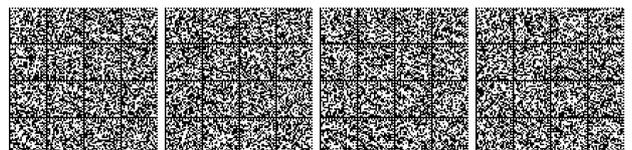
riconosciuto il Consorzio vino Chianti ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Chianti» ed alle DOC «Bianco dell'Empolese», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio vino Chianti, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio vino Chianti richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Chianti» e per le DOC «Bianco dell'Empolese», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti»;

Considerato che il Consorzio vino Chianti ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 sulla DOCG «Chianti» e sulle DOC «Bianco dell'Empolese», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota protocollo n. 446/2025 del 17 marzo 2025 (prot. Masaf n. 124720/2025) dall'Organismo di controllo, Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio vino Chianti a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Chianti», «Bianco dell'Empolese», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19021 e successive integrazioni e modificazioni, al Consorzio vino Chianti, con sede legale in Firenze, Viale Belfiore, n. 9, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Chianti» e sulle DOC «Bianco dell'Empolese», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19021 e successive integrazioni e modificazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A02624

DECRETO 23 aprile 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOCG «Castel del Monte Bombino Nero», «Castel del Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel del Monte Rosso Riserva» e sulla DOC «Castel del Monte».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2012, n. 4243, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Castel del Monte Bombino Nero», «Castel del Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel del Monte Rosso Riserva» ed alla DOC «Castel del Monte»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOCG «Castel del Monte Bombino Nero», «Castel del Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel del Monte Rosso Riserva» e per la DOC «Castel del Monte»;

Considerato che il Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 sulle DOCG «Castel del Monte Bombino Nero», «Castel del Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel del Monte
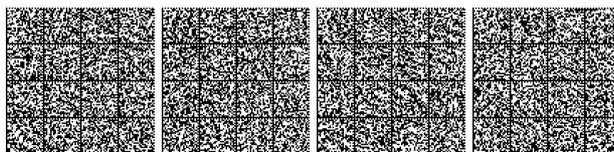
Rosso Riserva» e sulla DOC «Castel del Monte». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota protocollo n. 2154415 del 7 marzo 2025 (prot. Masaf n. 106260/2025) dall'Organismo di controllo, Valoritalia S.r.l. autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Castel del Monte Bombino Nero», «Castel del Monte Nero di Troia Riserva», «Castel del Monte Rosso Riserva» e «Castel del Monte»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 novembre 2012, n. 4243, al Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte, con sede legale in Corato (BA), Corso Cavour, n. 23-25-27, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Castel del Monte Bombino Nero», «Castel del Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel del Monte Rosso Riserva» e sulla DOC «Castel del Monte».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 22 novembre 2012, n. 4243, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A02625

DECRETO 23 aprile 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla IGT «Val Tidone».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024,

n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di Direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2800, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- Serie generale n. 270 del 19 novembre 2012, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela Vini DOC Colli Piacentini ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Colli Piacentini», «Gutturnio» e «Ortrugo dei Colli Piacentini»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela Vini DOC Colli Piacentini, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela Vini DOC Colli Piacentini può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto Dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela Vini DOC Colli Piacentini richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOC «Colli Piacentini», «Gutturnio» e «Ortrugo dei Colli Piacentini» e per le IGT «Terre di Veleja» e «Val Tidone»;

Considerato che il Consorzio tutela Vini DOC Colli Piacentini ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la sola IGT «Val Tidone». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 21755119 del 24 marzo 2025 (prot. Masaf n. 138024/2025) dall'Organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Considerato altresì che dalla verifica effettuata dall'Organismo di controllo Valoritalia S.r.l, con la nota citata, il Consorzio tutela Vini DOC Colli Piacentini non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Colli Piacentini», «Gutturnio» e «Ortrugo dei Colli Piacentini» e per la IGT «Terre di Veleja»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini DOC Colli Piacentini a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la sola indicazione geografica «Val Tidone»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2800,
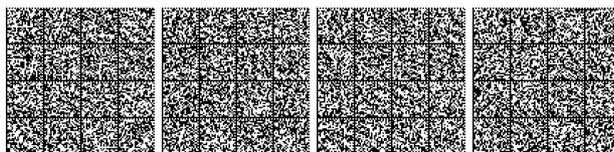
al Consorzio tutela Vini DOC Colli Piacentini, con sede legale in Piacenza, piazza Cavalli, n. 35, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla IGT «Val Tidone».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2800, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A02671

DECRETO 28 aprile 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qua-

lità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2012, n. 2707, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2012, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»;

Considerato che il Consorzio tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota recante il numero di protocollo 2198570 del 14 aprile 2025 (prot. Masaf n. 171045/2025) dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 31 ottobre 2012, n. 2707, al Consorzio tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, con sede legale in Località Solighetto - Pieve di Soligo (TV), piazza Libertà, n. 7 - Villa Brandolini, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 31 ottobre 2012, n. 2707, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A02670
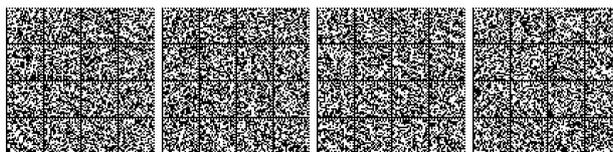
DECRETO 28 aprile 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini Colli Berici e Vicenza a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOC «Colli Berici» e «Vicenza».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dottoressa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio

PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2798, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 268 del 16 novembre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela Vini Colli Berici e Vicenza ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Colli Berici» e «Vicenza»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela Vini Colli Berici e Vicenza, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela Vini Colli Berici e Vicenza richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOC «Colli Berici» e «Vicenza»;

Considerato che il Consorzio tutela Vini Colli Berici e Vicenza ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Colli Berici» e «Vicenza». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 19/2025 del 4 aprile 2025 (prot. Masaf n. 157780/2025) dall'Organismo di controllo, Siquria S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini Colli Berici e Vicenza a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Colli Berici» e «Vicenza»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2798, al Consorzio tutela Vini Colli Berici e Vicenza, con sede legale in Lonigo (VI), Piazza Garibaldi, n. 1, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOC «Colli Berici» e «Vicenza».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2798, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A02672

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2025.

Approvazione dell'elenco degli interventi di Arexpo S.p.a. e assegnazione delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;

Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024 che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del

Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»;

Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;

Considerato che la quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze è complessivamente pari a 7.225,30 milioni di euro, di cui 1.078,3 milioni di euro per l'anno 2027, 484,9 milioni di euro per l'anno 2028, 216,6 milioni di euro per l'anno 2029, 777,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030, 2031, 2032, e 2033, e 778,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034, 2035 e 2036;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» corredato delle relative note, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Vista la nota di Arexpo S.p.a. prot. n. 399 del 24 febbraio 2025 con la quale viene richiesta l'attribuzione di complessivi 140 milioni di euro per la realizzazione delle opere pubbliche all'interno dell'area MIND - *Milano Innovation District*;

Ritenuto di procedere all'assegnazione agli interventi di Arexpo S.p.a. di una quota delle risorse attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del predetto allegato VI;

Tenuto conto che la predetta assegnazione presenta un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Intervento: l'opera infrastrutturale individuata con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;

b) CUP: il Codice Unico di Progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11 della legge l6 gennaio 2003, n. 3;

c) Soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento;

d) Fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) Obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito dalla stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

f) Monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l'attuazione degli interventi;

g) Sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili,
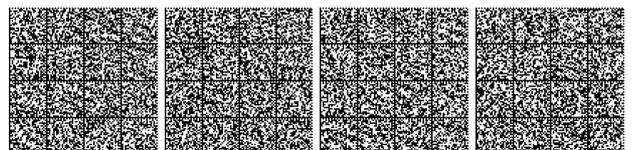
anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Art. 2.

Elenco degli interventi

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 875 e 876 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è approvato l'elenco degli interventi di Arexpo S.p.a. riportati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 1 si provvede mediante riparto del Fondo, con riferimento alla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'importo di euro 15.000.000 per l'anno 2027, euro 25.000.000 per l'anno 2028, euro 30.000.000 per l'anno 2029, euro 22.500.000 per l'anno 2030, euro 18.500.000 per l'anno 2031, euro 23.000.000 per l'anno 2032 ed euro 6.000.000 per l'anno 2033.

3. Per ogni intervento, identificato mediante il CUP, l'Allegato 1 riporta il costo complessivo e il contributo a carico delle risorse di cui al comma 2.

4. Per ogni intervento è, inoltre, allegata una scheda progettuale che riporta le informazioni relative all'intervento, al soggetto attuatore e al costo complessivo, nonché le modalità di attuazione, il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma finanziario.

5. I soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nelle schede degli interventi sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, dell'attivazione e della realizzazione dell'intervento nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, nonché in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea.

6. I soggetti di cui al comma 5 applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento dei programmi e degli interventi, anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul proprio sito internet.

Art. 3.

Rimodulazione delle risorse

1. Nei limiti delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna annualità e fermo restando l'importo assegnato a ciascun intervento, per motivate esigenze anche relative ai tempi di realizzazione dei lavori, le risorse assegnate possono essere rimodulate anche tra diversi interventi, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, Arexpo S.p.a. comunica le richieste di rimodulazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale, che fornisce il riscontro entro trenta giorni; in caso di mancato riscontro nei termini o di mancata richiesta di integrazione della documentazione, la rimodulazione si intende approvata.

Art. 4.

Spese anticipate

1. Le spese relative alla realizzazione dei progetti effettivamente sostenute dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono ammissibili al finanziamento a condizione che siano strettamente necessarie per la realizzazione dell'intervento e strettamente connesse ad esso e nel limite delle risorse assegnate per ciascuna annualità dal presente provvedimento.

Art. 5.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Le risorse assegnate vengono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento dell'economia - in favore di Arexpo S.p.a. in relazione alle richieste presentate e dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle risorse assegnate per ciascuna annualità dal presente provvedimento.

Art. 6.

Monitoraggio e revoca

1. Arexpo S.p.a. provvede ad alimentare i sistemi informativi previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e, ove richiesto, fornisce dettagliate informazioni sullo stato avanzamento dei lavori.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dalla scheda progettuale e previa verifica della compatibilità finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può assegnare un congruo termine al fine di provvedere ai necessari adempimenti. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla revoca delle risorse assegnate.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2, le risorse finanziarie oggetto di revoca nonché le eventuali economie rilevate a seguito del collaudo degli interventi possono essere assegnate, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, agli interventi riportati nell'Allegato 1 al fine di compensare eventuali maggiori fabbisogni, anche derivanti da approvazioni di varianti. Conseguentemente, si provvede all'aggiornamento dell'Allegato 1 e delle schede progettuali.

4. Le risorse non utilizzate all'esito di quanto previsto al comma 3 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'Erario.

Il presente decreto è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2025

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 506

ALLEGATO *1*

DECRETO ASSEGNAZIONE FONDO AI SENSI DEI COMMI 875-876 ARTICOLO 1 LEGGE N. 207 DEL 2024
Allegato 1 - Elenco degli interventi Arexpo s.p.a

N.	ELENCO INTERVENTI	CUP	TOTALE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	"CARDO" e "PIAZZA DELLA NUOVA FERMATA MIND-MERLATA"	H47B25000010001	**6.000.000**	30.000	270.000	240.000	2.305.439	3.154.561	-	-	-	-	-	-
2	PIAZZA EXPO MILANO 2015	H47B25000000001	**12.000.000**	30.000	540.000	384.000	3.698.836	5.061.164	96.000	952.710	1.237.290	-	-	-
3	PLESSO SCOLASTICO	H45E25000100001	**15.000.000**	-	-	-	75.000	675.000	600.000	1.539.514	6.110.486	6.000.000	-	-
4	PARCHEGGIO PUBBLICO - MULTI-STOREY CAR PARK	H41J23001530001	**20.000.000**	860.024	711.551	3.010.824	6.052.081	6.082.255	3.283.265	-	-	-	-	-
5	CASERMA CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA	H45G23000090001	**16.500.000**	856.148	710.293	2.439.835	4.904.332	4.928.784	2.660.608	-	-	-	-	-
6	PARCHEGGIO PUBBLICO DENOMINATO ROSERIO	H41J24001510001	**51.500.000**	1.165.500	1.710.942	1.090.883	7.394.312	9.908.236	10.063.934	10.157.623	10.008.570	-	-	-
7	UFFICI FUNZIONI PUBBLICHE	H45B25000010001	**19.000.000**	-	-	950.000	570.000	190.000	5.796.193	5.850.153	5.643.654	-	-	-
	TOTALE		**140.000.000**	2.941.672	3.942.786	8.115.542	25.000.000	30.000.000	22.500.000	18.500.000	23.000.000	6.000.000	-	-

CONTRIBUTO A CARICO DEL FONDO COMMI 875 E 876			**140.000.000**			**15.000.000**	**25.000.000**	**30.000.000**	**22.500.000**	**18.500.000**	**23.000.000**	**6.000.000**	-	-

25A02722

DECRETO 23 aprile 2025.

Determinazione dell'incidenza percentuale dell'ammontare dell'accisa specifica sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al PMP-sigarette.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicate al tabacco lavorato, con il quale si stabilisce che l'elemento specifico dell'accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5 per cento o superiore al 76,5 per cento dell'importo dell'onere fiscale totale calcolato come la somma del predetto elemento specifico, dell'accisa *ad valorem* e dell'IVA applicate alle sigarette aventi un prezzo di vendita corrispondente al prezzo medio ponderato di vendita al minuto calcolato con riferimento all'anno precedente;

Visto l'art. 39-*octies*, comma 3, lettera *a)*, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il quale è stabilito, in relazione all'applicazione dell'accisa sulle sigarette, un importo specifico fisso, per l'anno 2025, di euro 29,50 per 1.000 sigarette e il comma 10-*bis*, del medesimo art. 39-*octies*, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, è determinata l'incidenza percentuale del predetto importo specifico fisso sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al predetto prezzo medio ponderato di vendita al minuto rilevato in relazione all'anno precedente prevedendo, altresì, che qualora l'anzidetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui al predetto art. 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE, con il medesimo decreto si provveda a rideterminare, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, il valore del predetto importo specifico in modo da garantire che, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette, dalla medesima rideterminazione, non derivino minori entrate erariali rispetto all'anno solare precedente;

Vista la comunicazione n. 177199 del 19 marzo 2025 con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rilevato che il valore del predetto prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette, per l'anno 2025, è risultato essere pari a euro 270,00 per 1.000 sigarette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dell'incidenza percentuale dell'importo fisso sull'importo dell'onere fiscale totale

1. L'incidenza percentuale dell'importo di cui all'art. 39-*octies*, comma 3, lettera *a)*, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette per chilogrammo convenzionale riferito all'anno 2024 risulta pari al 13,93 per cento, conseguentemente, per l'anno 2025, non si provvede alla rideterminazione, prevista dall'art. 39-*octies*, comma 10-*bis*, del predetto testo unico delle accise, dell'importo specifico fisso per le sigarette risultando il valore della predetta incidenza compreso nell'intervallo di cui all'art. 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2025

Il Vice Ministro: LEO

25A02721

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «AGRIBIOPACK» nell'ambito del programma Prima 2023. (Decreto n. 3301/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX, «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf*;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. Ufficio centrale di bilancio del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione

del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594, e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 1603 del 2 febbraio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15073 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 996 del 20 gennaio 2023 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha aderito al bando internazionale «PRIMA 2023» con un *budget* complessivo pari a euro 6.800.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Funding Agencies* nel *meeting* in data 30 novembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*AgriBioPack Valorizing Agrifood Residues for Bio-based Packaging Solutions*», avente come obiettivo lo sviluppo di soluzioni eco-sostenibili per il *packaging* alimentare, basate su composti recuperati da sottoprodotti e scarti dell'industria agroalimentare, al fine di estendere la *shelf-life* di prodotti tipici del mediterraneo. In particolare, saranno preferite soluzioni basate sulla modifica del microbioma dei prodotti da conservare, attraverso l'incorporazione di composti antimicrobici naturali oppure di consorzi microbici da processi fermentativi e con un costo complessivo pari a euro 840.884,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 1303 del 31 gennaio 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «AgriBioPack»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024, reg. Ufficio centrale di bilancio del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, reg Corte dei conti, in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del Capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto direttoriale n. 2222 del 18 febbraio 2025 reg. Ufficio centrale di bilancio n. 51, in data 27 febbraio 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del Capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 6.341.218,61 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA *Section2- Multi-topic 2023 (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) Call 2023*, con scadenza il 29 marzo 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*AgriBioPack*» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Salerno;

Università degli studi di Perugia;

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;

X Team S.r.l.

Vista la procura notarile rep. n. 9308 in data 25 marzo 2024 a firma del dott. Francesco Ansidei di Catrano notaio in Perugia, con la quale il prof. Oliviero Maurizio, rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Perugia conferisce procura al prof. Vincenzo Loia, legale rappresentante dell'Università degli studi di Salerno, in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 83 in data 25 marzo 2024 a firma della dott.ssa Giulia Donadio notaio in, San Giuliano Terme (PI) con la quale la prof.ssa Nuti Sabina rettore *pro tempore* e legale rappresentante della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa conferisce procura al prof. Vincenzo Loia legale rappresentante dell'Università degli studi di Salerno, in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 9311 in data 25 marzo 2024 a firma del dott. Francesco Ansidei di Catrano notaio in Perugia, con la quale il sig. Maiettini Lucio legale rappresentante della XTeam S.r.l conferisce procura al prof. Vincenzo Loia legale rappresentante dell'Università degli studi di Salerno, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «AgriBioPack»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «AgriBioPack» per un contributo complessivo pari ad euro 499.793,80;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «AgriBioPack» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'università e della ricerca resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del pro-

getto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 499.793,80 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 E 2 giustificativo n. 128, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2222 del 18 febbraio 2025 reg. Ufficio centrale di bilancio 51, in data 27 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il Ministero dell'università e della ricerca può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il Ministero dell'università e della ricerca si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al Ministero dell'università e della ricerca dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 579

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02629

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «BIOACT» nell'ambito del programma Prima 2023. (Decreto n. 3302/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 1603 del 2 febbraio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15073 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 996 del 20 gennaio 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «PRIMA 2023» con un *budget* complessivo pari a euro 6.800.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Funding Agencies* nel meeting in data 30 novembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «BIOACT» - *Benefits assessment of on-farm regenerative agricultural practices on durum wheat systems to promote climate emergy-based sustainability and food security in the Mediterranean area. BIOACT Benefits assessment of on-farm regenerative agricultural practices on durum wheat systems to promote climate emergy-based sustainability and food security in the Mediterranean area*, avente come obiettivo la caratterizzazione delle risposte adatattive agli ambienti aridi di diverse linee di frumento allevato in consociazione a leguminose al fine di sviluppare approcci di agricoltura rigenerativa e con un costo complessivo pari a euro 714.285,70;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 1303 del 31 gennaio 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «Bioact»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 2222 del 18 febbraio 2025 reg. UCB n. 51, in data 27 febbraio 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 6.341.218,61 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section2- Multi-topic 2023 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) Call 2023, con scadenza il 29 marzo 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «Bioact» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Torino;

Università degli studi della Tuscia;

Università degli studi di Brescia;

Vista la Procura notarile rep. n. 337 in data 28 giugno 2024 a firma della dott.ssa Rita Serenella Ferrari Bardile notaio in Brescia con la quale il prof. Francesco Castelli rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Brescia conferisce procura al prof. legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino, in qualità di soggetto capofila;
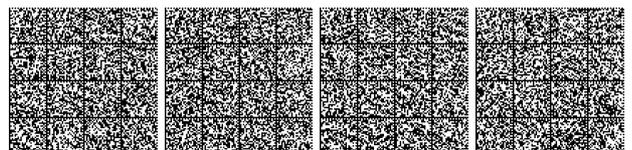
Vista la Procura notarile rep. n. 3644 in data 25 luglio 2024 a firma della dott.ssa Giulia Maria Delfino notaio in Acquapendente con la quale il prof. Stefano Ubertini rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi della Tuscia conferisce procura al prof. legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «Bioact»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «Bioact» per un contributo complessivo pari ad euro 499.999,99;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «Bioact» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 30 giugno 2024 e la sua durata è di quarantadue mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 499.999,99 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 E 2 giustificativo n. 128, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2222 del 18 febbraio 2025 reg. UCB 51, in data 27 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 578

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02630

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «CYCLOLIVE» nell'ambito del programma Prima 2023 (Decreto n. 3304/2025)**.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici».

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca.

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108.

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012.

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Vista la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche».

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014.

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023.

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali.

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario.

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 2016, n. 38, che stabilisce le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRISE (elenco esperti tecnico scientifici costituito per le necessità di valutazione «*ex* ante», «in itinere» ed «*ex* post» dei progetti di ricerca di competenza del MUR, istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA.

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti.

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca.

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti.

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018.

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione.

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf.

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative« per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca».

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023.

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico finanziario.

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca».

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca.

Visto il decreto misteriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Vista l'Iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea prima «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017.

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 1603 del 2 febbraio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15073 del 20 novembre 2023.

Vista la nota prot. MUR n. 996 del 20 gennaio 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «PRIMA 2023» con un *budget* complessivo pari a euro 6.800.000,00 nella forma di contributo alla spesa.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca».

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026.

Vista la decisione finale della *Funding Agencies* nel *meeting* in data 30 novembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «CYCLOLIVE - *From waste to resource: ReCYCLing OLIVE oil extraction byproducts for sustainable agricultural practices in the Mediterranean region,* avente come obiettivo l'implementazione di materiali e strumentazione intelligente per un agricoltura di precisione a maggior risparmio idrico e per la produzione di acque di scarico trattate idonee all'impiego in agricoltura e con un costo complessivo pari a euro 499.992,84.

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 1303 del 31 genniao 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «Cyclolive».

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti.

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 20 24 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027».

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca.

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1 comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024.

Visto il dd n. 2222 del 18 febbraio 2025 reg. UCB n. 51, in data 27 febbraio 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 6.341.218,61 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale.

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale.

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section2– Multi-topic 2023 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call* 2023, con scadenza il 29 marzo 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani.

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «Cyclolive» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Firenze;

Università degli studi di Torino.

Vista la Procura notarile rep. n. 7942 in data 29 febbraio 2024 a firma del dott. Alberto Vadalà Notaio in Torino con la quale il prof. Stefano Geuna Rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino conferisce procura al prof. Stefano Menichetti Direttore *pro tempore* del DICUS e Legale rappresentante dell'Università degli studi di Firenze, in qualità di soggetto Capofila.

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «Cyclolive».

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «Cyclolive» per un contributo complessivo pari ad euro 349.994,99.

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «Cyclolive e» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 3 giugno 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 349.994,99 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 E 2 giustificativo n. 128, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2222 del 18 febbraio 2025 reg. UCB 51, in data 27 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del Programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'Esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 577

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02631

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Lorenzo società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 25 maggio 2023, n. 31/2023 del Tribunale di Velletri, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «San Lorenzo società cooperativa edilizia»;

Considerato che, *ex* art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della Direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «San Lorenzo società cooperativa edilizia» con sede in Rocca di Papa (RM) (codice fiscale 09178041001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Armando De Bonis, nato a Luzzi (CS) il 20 aprile 1957 (codice fiscale DBNRND57D20E773D), domiciliato in Roma, via Vito Sinisi n. 47.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02668

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sinergy società cooperativa sociale in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 9 settembre 2024, n. 517/2024 del Tribunale di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sinergy società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato che, *ex* art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Sinergy società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 12276061004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Nota Cerasi, nato a Salerno (SA) il 10 giugno 1965 (codice fiscale NTCFNC65H10H703L), domiciliato in Roma, via dei Mille n. 41/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02669

DECRETO 23 aprile 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Gravina multiservice società cooperativa sociale», in Roggiano Gravina.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2017, n. 103/2017, con il quale la società cooperativa «Gravina multiservice società cooperativa sociale», con sede in Roggiano Gravina (CS) (codice fiscale 02891870780), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Roberto Gigliotti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 settembre 2018, con la quale il predetto commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Vista la nota pervenuta in data 22 maggio 2024, con la quale il commissario liquidatore, in risposta alla nota di sollecito al deposito di relazioni semestrali da parte della Direzione generale per i servizi di vigilanza, ha confermato le dimissioni rassegnate nel 2018;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Roberto Gigliotti dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 27 febbraio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del rag. Roberto Gigliotti, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Gravina multiservice società cooperativa sociale», con sede in Roggiano Gravina (CS) (codice fiscale 02891870780), la dott.ssa Giusy Chidichimo, nata a Castrovillari (CS) il 1° settembre 1988 (codice fiscale CHDGSY88P41C349Z), ivi domiciliata in via Pasquale Laghi n. 36/G.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02675

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Don Carlo Federici», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa sociale Don Carlo Federici» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 27 giugno 2024, con cui l'associazione di rappresentanza ha segnalato l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 294.070,00 si riscontra una massa debitoria di euro 309.078,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 58.095,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti v/dipendenti per mancato pagamento di retribuzione, di debiti verso l'erario, per i quali non è stato possibile addivenire a una rateizzazione, nonché da decreto ingiuntivo e atto di precetto pendente presso il Tribunale di Bologna;

Considerato che in data 19 luglio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato, dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, come modificata con decreto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 27 febbraio 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Don Carlo Federici», con sede in Ferrara (FE) (codice fiscale 03440911208), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Bertani, nato a Parma (PR) l'8 febbraio 1964 (codice fiscale BRTGNN64B08G337L), ivi domiciliato in Strada Al Ponte Caprazucca n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02676

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Casale d'Arcisà società cooperativa agricola», in Arcisate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 14 marzo 2024, n. 11/2024 del Tribunale di Varese, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Casale d'Arcisà società cooperativa agricola»;

Considerato che, *ex* art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 27 febbraio 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Casale d'Arcisà società cooperativa agricola», con sede in Arcisate (VA) (codice fiscale 03038480129) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Sagone, nato a San Cataldo (CL) il 7 maggio 1965 (codice fiscale SGNGPP65E07H792Q), domiciliato in Milano (MI), via Giovanni Marradi n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02677

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 16 aprile 2025.

Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2024. (Deliberazione n. 1).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative testé citate;

Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori», sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», che prevede l'iscrizione, per l'anno 2025, di euro 8.114.508 sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la direttiva del Ministro n. 152 del 30 maggio 2024, con la quale, tra l'altro, è stato disposto che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2025 per euro 2.500.000,00 per iniziative ed interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti e le rimanenti risorse per la copertura delle riduzioni dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2024 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonché del contenzioso pregresso;

Considerato che la citata direttiva 152/2024 espressamente prevede che il Comitato centrale utilizza, per la copertura della riduzione dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2024 dalle imprese che effettuano autotrasporto di cose, del contenzioso pregresso e delle spese per la procedura relativa all'anno 2024, le rimanenti risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'annualità 2025 e che il Comitato centrale è autorizzato a proseguire con la collaborazione delle società *in house* del Ministero RAM S.p.a. e SOGESID S.p.a., il bando per l'attribuzione di contributi per la realizzazione e l'*upgrade* di aree di sosta sicure e protette in Italia a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino al completamento dei progetti ammessi;

Considerato che la predetta direttiva 152/2024 fa salva l'attribuzione alla copertura della riduzione dei pedaggi autostradali di eventuali fondi non utilizzati per interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti nonché le eventuali ulteriori somme che potranno derivare dalla ripartizione – ai sensi dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – del fondo per gli interventi a favore del settore dell'autotrasporto di cui al capitolo 1337 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato altresì, che con la predetta direttiva 152/2024 è stato disposto che il Comitato provveda alla rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie a tale scopo effettivamente disponibili all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa;

Considerato che:

è disponibile ed operativo sul sito internet www.alboautotrasporto.it l'applicativo informatico «Pedaggi» finalizzato alla prenotazione della domanda ed espletamento della relativa procedura per il conseguimento della riduzione dei pedaggi autostradali;

che la citata procedura informatica si articola nelle seguenti fasi:

fase 1 - prenotazione della domanda;
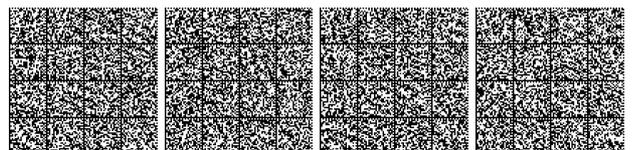
fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda;

Considerato che, a tale fine, occorre stabilire i criteri, le modalità ed i termini per l'esperimento della predetta procedura;

Considerato che le procedure informatiche e la piattaforma utilizzate per il calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali sono gestite dal CED della Direzione generale per la motorizzazione per il tramite di apposita società e che pertanto, anche ove non espressamente indicato, predette procedure sono attuate dal CED;

Delibera:

Titolo I

DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori destina le risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'annualità 2025, alle finalità indicate nella direttiva del Ministro n. 152 del 30 maggio 2024, applicando i criteri di attuazione e di ripartizione ivi parimenti indicati.

2. Le imprese, le cooperative, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti al punto 6, possono richiedere il beneficio della riduzione di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per i costi per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica euro V, euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico. La riduzione è commisurata al valore dei costi indicati nelle fatture ricevute o da ricevere da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi (da ora in avanti «fatturato») relative ai soli pedaggi autostradali di competenza dell'anno 2024. I suddetti soggetti hanno diritto al rimborso purché il totale dei costi per pedaggi autostradali di competenza dell'anno 2024 e relativi ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00), secondo quanto indicato al punto 6.

Qualora all'interno di cooperative, consorzi o raggruppamenti, come meglio definiti al punto 6, che svolgono l'attività di trasporto di cose per conto terzi siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attività definita dalla legge n. 298/1974, dall'art. 31 all'art. 39, si ha che:

1. il fatturato conto proprio non partecipa al raggiungimento degli scaglioni di fatturato cui alla tabella del punto 7;

2. ciascuna impresa che effettua trasporti in conto proprio, perché abbia diritto al rimborso, deve avere costi di competenza 2024 per pedaggi autostradali, contenuti nell'insieme delle fatture relative ricevute o da ricevere, di almeno euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00).

3. In nessun caso la riduzione può essere superiore al 13% del valore dei costi fatturati o da fatturare di competenza dell'anno 2024.

4. Fermo restando il limite del 13% di cui al punto 3, i costi di cui al punto 2 sono soggetti ad una ulteriore riduzione, parimenti commisurata al volume degli stessi fatturata o da fatturare, qualora i transiti relativi siano stati effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le ore 02.00 ovvero uscita prima delle ore 06.00. Tale riduzione spetta ai soggetti di cui al punto 6, che abbiano sostenuto almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al costo per i pedaggi nelle predette ore notturne secondo le modalità indicate al punto 8.

5. Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono concesse esclusivamente per i costi per pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione, ad oggi riconosciute in: AS 24 Italia S.r.l., Axxes S.a.s., DKV Euro Service GmbH+Co., Telepass S.p.a. ed Unipoltech S.p.a. Con ciascuna delle società menzionate si procede con apposita convenzione in cui ognuna di esse provvede, per la quota di competenza, sulla base degli elementi forniti dal Comitato, ad indicare i dati necessari e ad effettuare le opportune elaborazioni di calcolo perché il Comitato possa determinare, per ciascun richiedente, sulla base del volume del fatturato complessivamente generato per i transiti autostradali, come rilevato tramite i sistemi di pagamento differito, l'importo della riduzione compensata da corrispondere. In relazione alle riduzioni compensate calcolate, il Comitato provvederà all'accredito delle somme a ciascun *service provider* nelle modalità convenzionalmente previste e quest'ultimo porrà in essere tutte le attività necessarie per riaccreditare l'importo dovuto agli aventi diritto.

6. Le riduzioni dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2023 ovvero nel corso dell'anno 2024:

a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, Titolo X, Capo I, sez. II e II-*bis* del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;

c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 1072/2009 del 21 ottobre 2009, ovvero aventi sede in Svizzera e titolari di licenza svizzera emessa in ottemperanza all'accordo CE/Svizzera del 21 giugno 1999, ovvero aventi sede nel Regno Unito e titolari di licenza emessa in ottemperanza del regolamento CE 1072/2009;

d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio, risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
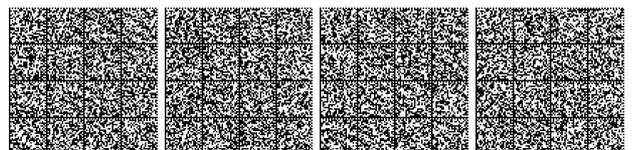
e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, Svizzera, Regno unito, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2024, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)*, titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2024, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.

Nel caso in cui per gli istanti cui alle lettere *b)* e *c)* siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attività definita dalla legge n. 298/1974, dall'art. 31 all'art. 39, si rimanda al punto 2 per la determinazione del rimborso.

7. La riduzione di cui al punto 2 è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, come definito al precedente punto 2, sulla base della classe ecologica (euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati:

FATTURATO (in Euro)	CLASSE VEICOLO	PERCENTUALE RIDUZIONE
200.000-400.000	Euro VI o a trazione alternativa	5
	Euro V	3
400.001-1.200.000	Euro VI o a trazione alternativa	7
	Euro V	5
1.200.001-2.500.000	Euro VI o a trazione alternativa	9
	Euro V	7
2.500.001-5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	11
	Euro V	9
Oltre 5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	13
	Euro V	11

8. L'ulteriore riduzione di cui al punto 4 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo il limite del 13% di cui al punto 3.

9. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2024, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

10. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili risulti superiore alle disponibilità, il Comitato stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

11. Il fatturato annuale di cui al punto 2, a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, è calcolato sulla base dell'ammontare dei costi per i pedaggi autostradali di cui al medesimo punto 2 di competenza dell'anno 2024.

12. L'Albo autotrasporto, attraverso le società di gestione dei pedaggi (d'ora in avanti anche: *service provider*), darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità stabilite dalla convenzione tra le stesse società ed il Comitato centrale.

Titolo II

PRESENTAZIONE DOMANDE

13. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali è esperibile, a pena di irricevibilità, attraverso l'apposito applicativo «Pedaggi» presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi A tal
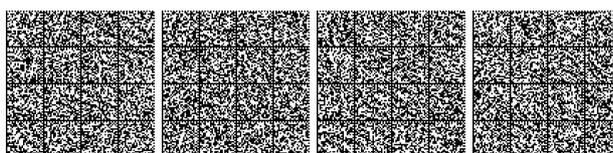
fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti

14. Le attività attraverso le quali l'utente deve utilizzare il predetto applicativo «Pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalità indicate nel manuale scaricabile dal medesimo *link* dell'applicativo al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e modalità sono di seguito definite «operazioni».

15. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali si articola in due fasi:

fase 1 - prenotazione della domanda;

fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda.

È possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda e firma ed invio della domanda – esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui al punto 27, lettera *a)*, la fase 1 – prenotazione della domanda.

16. Nella fase 1 - prenotazione della domanda il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a sé imputabili, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi.

17. Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti sono inviati alle società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilasciano i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi abbinati.

18. Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 - prenotazione della domanda, di cui al punto 27, lettera *a)*, e fino all'apposizione della firma digitale ed invio della domanda, e quindi entro e non oltre lo scadere del termine di cui alla fase 2 - firma ed invio della domanda di cui al punto 27, lettera *b)*, il soggetto richiedente procede:

a) qualora sia una cooperativa, un consorzio, una società consortile di cui al punto 6, lettera *b)*, o un raggruppamento, di cui al punto 6, lettere *c)*, *d)* o *e)*, a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio, della società consortile o del raggruppamento, attraverso la funzione «anagrafica del raggruppamento» fino ad indicare ciascuna impresa singola afferente – direttamente o indirettamente – al richiedente stesso;

b) in relazione a ciascun veicolo indicato nella domanda, a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si ricorda che tali dati devono essere indicati sia per i veicoli immatricolati in Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura, in tal caso, di specificare lo Stato che ha rilasciato la targa e, se trattasi di Stato non appartenente all'Unione europea, di caricare con le opportune «operazioni» ed in corrispondenza di ciascuna targa, il *file* formato pdf della relativa carta di circolazione;

c) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella domanda per la quale non sia stata emessa una carta di circolazione in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento» di cui alla lettera *a)* precedente, ad indicare ed inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni», il titolo per il quale detti veicoli sono in disponibilità presso la propria impresa, ovvero, se ne ricorre il caso, presso una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento».

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a definire il *data-base* di riferimento con il quale saranno confrontati i dati inseriti nel *file* della domanda. Si raccomanda pertanto di procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo restando che, se necessario, i dati così inseriti nel sistema potranno essere modificati e/o integrati fino al momento di apposizione della firma digitale sulla domanda stessa.

19. Sui dati così acquisiti, l'applicativo informatico del portale dell'Albo procede:

a) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nell'Archivio nazionale dei veicoli (ANAV) presente presso il CED della Motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto archivio, ai fini della procedura in parola è tenuto in considerazione il secondo;

b) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nella domanda, alla verifica dell'esistenza nell'ANAV di una carta di circolazione emessa in favore di un soggetto esercente attività di autotrasporto di cose in conto proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 18, lettera *a)*, la ricerca è effettuata con riferimento a ciascuna delle imprese indicate nell'anagrafica del raggruppamento;

c) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della lettera *b)* precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione, alla verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal richiedente, di una dichiarazione, resa ai sensi del punto 18, lettera *c)*, del titolo in forza del quale detti veicoli sono in disponibilità del soggetto richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;

d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella domanda:

d.1) se la targa è stata emessa da uno Stato appartenente all'Unione europea: alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nel registro UE Eucaris, accessibile tramite il CED della Motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto registro, ai fini della procedura in parola è tenuto in considerazione il secondo;

d.2) se la targa è stata emessa da uno Stato non appartenente all'Unione europea: alla verifica che, in corrispondenza di ciascuna, sia stato caricato il *file* formato pdf della relativa carta di circolazione e del titolo abilitante al transito su territorio italiano.

20. Qualora, all'esito dell'elaborazione da parte del sistema informatico del portale dell'Albo dei *file* di cui al punto 18, secondo le procedure di cui al punto 18, in relazione ad una o più targhe di veicoli non risulti presente alcuna carta di circolazione e non sia stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto 19, lettera *c)*, e/o risultino targhe errate o inesistenti, e/o targhe emesse da Stati non appartenenti all'Unione europea per le quali non sia stato caricato il *file* pdf della carta di circolazione il predetto sistema informatico restituisce al richiedente un *report* delle anomalie, nel quale le casistiche
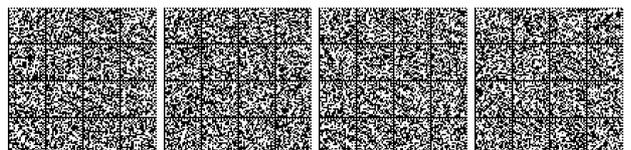
su esposte sono puntualmente evidenziate. Il sistema segnala un'anomalia anche qualora, per qualunque ragione, un veicolo con targa emessa da uno Stato appartenente all'Unione europea non sia rinvenuto presso il registro Eucaris o non ne sia stata rilevata la classe ecologica. In tal caso, il richiedente, tramite le consuete «operazioni» deve procedere alla correzione delle citate anomalie se ritiene che il dato debba essere considerato utile ai fini del rimborso. Il processo di correzione delle anomalie, invio dei *file* modificati e/o integrati e restituzione degli esiti da parte del sistema informatizzato del portale dell'Albo può ripetersi anche più di una volta e comunque fino al momento di sottoscrizione con la firma digitale della domanda ed invio della stessa, entro e non oltre lo scadere del termine della fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda, di cui al punto 27 lettera *b)*. L'Albo, con riguardo alle targhe estere indicate nella domanda e di cui si è accettata l'anomalia, procederà ad un controllo a campione su 200 targhe per ciascuna classe euro, per un totale di 400 targhe, estratte a campione tra tutti gli istanti che hanno corretto le anomalie in parola, proporzionalmente alle anomalie stesse, chiedendo l'invio delle carte di circolazione. Qualora dall'esame delle carte di circolazione dovessero emergere errori, il campionamento verrà ripetuto sullo stesso numero di targhe, e così via fino a quando saranno presenti errori significativi.

21. La fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda consiste nelle attività di inserimento dei dati della domanda nel relativo *file*, previo abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati dai fornitori dei sistemi per la riscossione differita dei pedaggi autostradali (*service provider*) a seguito della conclusione della fase 1 - prenotazione della domanda, ed esposti dal sistema informatico dell'Albo, con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» è di competenza del richiedente.

22. Il *file* della domanda, debitamente compilato ed ancora privo della firma digitale, può quindi, attraverso le opportune «operazioni», essere inviato al sistema informatizzato del portale dell'Albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella domanda stessa con quelli previamente acquisiti e/o modificati nei *data-base* di riferimento, a seguito delle operazioni di cui ai punti 18 e 19. Qualora si presentino incongruenze, il sistema segnalerà le anomalie di cui al punto 20, alle quali potrà aggiungersi la casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i quali non sia stato indicato alcun abbinamento con i dati relativi alla targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento non sia andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di anomalie, l'istante dovrà procedere in relazione alle stesse come da istruzioni *sub* punti 18 e 19 e, se del caso, dovrà coerentemente correggere i dati inseriti nella domanda.

23. Lo scambio di file di cui ai punti 21 e 22 può ripetersi anche più di una volta. I dati per i quali, all'atto dell'apposizione della firma digitale, non siano state sanate o non possano essere sanate le anomalie esposte nel *report*, sono automaticamente esclusi dal calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali in parola.

24. La fase 2 su descritta si conclude con l'apposizione della firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio di cui al punto 27, lettera *b)*, attraverso le seguenti attività:

a) apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona all'uopo delegata, sul documento informatico (*file access*) definitivamente compilato. A tal fine è quindi necessario che il richiedente si doti dell'apposito *kit* per la firma digitale distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'apposizione della firma digitale con le predette modalità determina il completamento della domanda che, da tale momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilità previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti;

b) invio del documento di cui alla lettera *a)*, debitamente firmato digitalmente, al sistema informatico del portale dell'Albo.

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente. Dall'inosservanza anche di una sola delle stesse deriva l'irricevibilità della domanda di ammissione al beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali in parola.

25. Attraverso la sottoscrizione digitale, in osservanza al regolamento UE 2016/679, l'entità istante autorizza il Comitato centrale, il CED (tramite la società che gestisce la piattaforma) e i *service provider*, al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle domande per il riconoscimento del beneficio richiesto.

26. La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema PagoPA. Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del portale dell'Albo gli estremi: data di effettuazione ed identificativo. La ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo in parola, il Comitato centrale inoltra opportuna segnalazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione della sede del soggetto richiedente.

27. I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilità sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

a) fase 1 - prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 3 giugno 2025 e fino alle ore 14,00 del 9 giugno 2025;

b) fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 23 giugno 2025 e fino alle ore 14,00 del 22 luglio 2025.

Come meglio descritto nel «manuale utente impresa», l'applicativo «Pedaggi» elabora i dati in maniera asincrona. Ciò comporta che il termine ultimo per l'inserimento della fase 2 cui al punto *b)* è il 21 luglio 2025, mentre il termine delle ore 14,00 del 22 luglio 2025 è valido per la sola firma ed invio della domanda.

28. L'adozione della presente delibera è stata approvata dal Comitato centrale nella seduta del 16 aprile 2025.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è applicabile a decorrere dal giorno 16 maggio 2025.

Roma, 16 aprile 2025

Il Presidente: FINOCCHI

25A02537
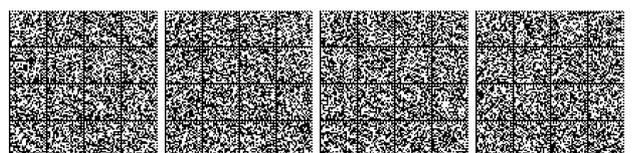
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 30 gennaio 2025.

Parere ai sensi dell'articolo n. 175, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla proposta di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) per la gestione unificata dei servizi di manutenzione del patrimonio edilizio ed impiantistico del Comune di Bologna. (Delibera n. 1/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, e, in particolare, il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile» e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al» CIPE «deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», che, tra l'altro, ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito NARS, e 8 maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» che, all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, n. 549/2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78», di seguito anche «Codice», e, in particolare, l'art. 174, comma 1, secondo cui «il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: *a)* tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; *b)* la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; *c)* alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione; *d)* il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato» e comma 3, secondo cui «il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela»;

Visto, altresì, l'art. 175, comma 3 del sopra citato decreto legislativo n. 36 del 2023, che, tra l'altro, prevede «Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Il CIPESS si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta»;
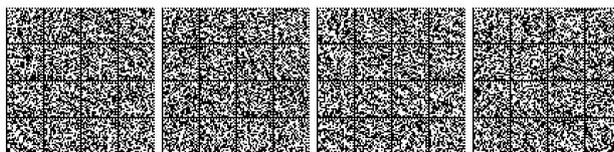
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2023, recante «Regolamento interno del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e disposizioni concernenti la struttura tecnica di esperti a supporto del NARS e del DIPE»;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

Vista la richiesta del direttore generale del Comune di Bologna prot. DIPE n. 13993 del 16 dicembre 2024, di iscrizione all'ordine del giorno del CIPESS dell'espressione del parere per l'operazione in partenariato pubblico privato, di seguito PPP, per la gestione unificata dei servizi di manutenzione del patrimonio edilizio ed impiantistico comunale di Bologna, ai sensi del citato art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, con la relativa documentazione;

Vista la nota, prot. DIPE n. 136 del 7 gennaio 2025 con cui il RUP del Comune di Bologna ha specificato che la procedura non beneficia e non prevede utilizzo di fondi PNRR;

Vista la nota prot. DIPE n. 662 del 21 gennaio 2025, con la quale il sindaco del Comune di Bologna ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del CIPESS dell'espressione del parere per l'operazione in PPP, in relazione alla nota già inviata con prot. DIPE n. 13993 del 2024;

Vista la nota del Ministero della cultura prot. n. 2032 del 21 gennaio 2025, che ha richiesto l'evidenziazione nel parere del CIPESS che «nella fase di approvazione delle opere resta sempre fermo l'obbligo di acquisire ogni autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio»;

Visto il parere del NARS n. 1 del 29 gennaio 2025, con raccomandazioni e osservazioni;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e, in particolare, che:

sotto il profilo tecnico-procedurale:

1. la competenza del CIPESS è prevista dall'art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, *pro tempore* vigente;

2. con decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» è stato modificato l'art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

3. tale modifica non prevede più la manifestazione del parere del CIPESS, sentito il NARS, ma solo l'espressione del parere del NARS, previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

4. per l'espressione del parere sulla proposta di PPP in questione, il Comitato ha applicato la normativa vigente al momento della richiesta di parere da parte del Comune di Bologna (16 dicembre 2024), essendo stata la suddetta richiesta avanzata, acquisita agli atti ed essendo stata conseguentemente avviata la relativa tempestiva istruttoria prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di modifica (31 dicembre 2024), ciò per «il principio di economicità dei mezzi giuridici che impone la conservazione, ove possibile, dell'attività già posta in essere», richiamato nella sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1097/2015;

5. sussistono i presupposti di cui all'art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, *pro tempore* vigente per l'espressione del parere del CIPESS:

5.1. l'operazione oggetto di parere si configura come operazione in PPP ai sensi di quanto previsto dall'art. 174 del decreto legislativo n. 36 del 2023; realizzata attraverso la procedura di finanza di progetto regolata ai sensi degli articoli 193 e seguenti del medesimo decreto legislativo;

5.2. l'operazione ha un valore complessivo stimato superiore alla soglia dei 250 milioni di euro, considerando che il valore dei servizi ammonta complessivamente a circa 436 milioni di euro;

5.3. è presente un contributo pubblico a carico dello Stato, attraverso incentivi in quota percentuale sulle spese sostenute a scopo di efficientamento energetico (cosiddetto «Conto termico», erogato dal Gestore servizi energetici, di seguito GSE);

5.4. il CIPESS non si è precedentemente espresso sul medesimo progetto;

6. con propria delibera n. 439053/2023 del 27 giugno 2023, il Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 193, comma 11, del decreto legislativo n. 36 del 2023, ha dato approvazione agli indirizzi finalizzati all'avvio delle procedure di partenariato pubblico-privato di cui al medesimo art. 193 per la gestione unificata dei servizi di manutenzione del patrimonio edilizio ed impiantistico comunale e ha disposto la pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo volto alla sollecitazione di proposte di iniziativa privata;

7. con determinazione dirigenziale del 14 novembre 2023 (PG. 760124/2024) il Comune di Bologna ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per un PPP di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per la gestione unificata dei servizi di manutenzione del patrimonio edilizio ed impiantistico comunale. L'avviso della procedura e i suoi allegati sono stati pubblicati, a far data dal 15 novembre 2023, nella sezione amministrazione trasparente, sezione «Bandi e Gare-Avvisi Pubblici-Individuazione soggetti Operatori Economici» del Comune di Bologna, all'albo pretorio, nonché nella piattaforma Sistema acquisti telematici Emilia-Romagna, di seguito SATER;

8. il progetto si inserisce in un contesto di rilevanza strategica per la città, che mira a raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2030, di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, nell'ambito del progetto Bologna Missione Clima; migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione del patrimonio pubblico; promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio;

6. tra le proposte pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso esplorativo il Comune di Bologna ha individuato la proposta del raggruppamento temporaneo di imprese tra il «Consorzio Innova società cooperativa» e «Enel X Italia S.r.l» come maggiormente corrispondente alle esigenze dell'amministrazione;
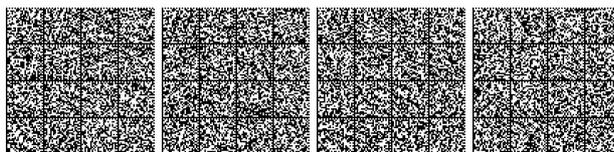
7. la proposta prevede una durata della concessione di quindici anni, inclusi i tempi legati alle attività di progettazione, costruzione e gestione;

8. il decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede l'espressione del parere CIPESS sentito il NARS;

9. il NARS, con parere del 29 gennaio 2025, n. 1, ritenendo di adottare il parere sulla base della normativa vigente nel momento in cui la richiesta di parere al CIPESS è stata avanzata (16 dicembre 2024) ed acquisita agli atti e conseguentemente avviata la relativa tempestiva istruttoria, ha formulato alcune osservazioni e raccomandazioni che suggeriscono, tra l'altro, di:

considerare che l'operazione ha un'articolazione particolarmente complessa e presenta una natura mista, avendo ad oggetto - nell'ambito del rapporto concessorio - anche elementi e servizi riconducibili al contratto di rendimento energetico «EPC» di cui all'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, concernente l'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, e all'art. 200 del Codice e conseguentemente di allineare la disciplina contrattuale con quella prevista dalle regole Eurostat, con riferimento all'allocazione dei rischi, ai fini della classificazione *off-balance* dell'operazione;

di espungere dal PEF i costi ed i connessi canoni per interventi in opzione, considerando anche l'avviso pubblico e la procedura, trattando gli eventuali successivi affidamenti come variazioni contrattuali (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 189, comma 1, del Codice e nei limiti di quanto previsto al comma 6 del medesimo art. 189);

adottare, con riferimento alla penale relativa al mancato raggiungimento dei risparmi minimi garantiti, nel rispetto del principio «zero risparmi = zero canone», la formulazione prevista dal «Capitolato tecnico EPC» annesso al «Contratto *standard* EPC», approvato con delibera ANAC n. 349/2024, prevedendo una penale che comporti la «decurtazione automatica del canone relativo al servizio di prestazione energetica dovuto dall'ente concedente nella stessa misura della percentuale del mancato risparmio energetico garantito»;

verificare, nell'ambito contrattuale e del PEF, tutte le forme di contribuzione a carico della finanza pubblica, non solo in ordine al conto termico e ai certificati bianchi, ma anche in ordine agli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati su edifici scolastici (art. 48-*ter* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) e alle CER (tariffa incentivante dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414/2023), tenendo conto in ogni caso del limite del 50% di contribuzione sull'investimento previsto dalle regole Eurostat per la contabilizzazione *off balance*;

Sotto l'aspetto progettuale, l'operazione include:

1. riqualificazione energetica di edifici: trasformazione in edifici ad emissioni energetiche quasi nulle (NZEB), interventi su isolamento, impianti di climatizzazione e illuminazione;

2. installazione di impianti fotovoltaici: potenza complessiva di 11.641 kWp, creazione di Comunità energetiche rinnovabili (CER);

3. interventi su impianti a rete (illuminazione pubblica, semaforici, videosorveglianza e infrastrutture sportive);

4. sistema di gestione immobiliare integrata: uso di piattaforme informatiche avanzate per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei servizi.

Sotto l'aspetto dei servizi, l'operazione prevede:

1. gestione energetica e manutentiva degli immobili e relativi impianti;

2. gestione energetica e manutentiva degli impianti a rete e del Tunnel Ravone;

3. servizi accessori (vigilanza degli immobili, gestione, presidio e pulizia dei bagni).

Sotto l'aspetto economico-finanziario:

1. Le principali caratteristiche del progetto e della concessione in esame comprendono i seguenti costi:

1.1 l'importo totale stimato nella fase di costruzione è pari a circa 101,5 milioni di euro (IVA esclusa) per un costo complessivo di investimento di circa 122,8 milioni di euro (IVA compresa);

1.2 tra le principali voci di costo si rilevano i costi per lavori e per l'attività di progettazione pari a circa 94,4 milioni di euro, le spese tecniche, pari a circa 2,1 milioni di euro e gli oneri connessi alle *performance bond*, per un importo pari a circa 326 mila euro. In particolare, tale macrocategoria di costi, il cui valore complessivo è pari a circa 97 milioni di euro, è così articolata:

1.2.1 trasformazione in edifici NZEB per 22,46 milioni di euro;

1.2.2 riqualificazione energetica e tecnologica illuminazione pubblica per 18,38 milioni di euro;

1.2.3 riqualificazione energetica e sicurezza degli edifici pubblici per 34,18 milioni di euro;

1.2.4 realizzazione impianto fotovoltaico per 18 milioni di euro;

1.2.5 riqualificazione impianti accessori (bagni pubblici, fontanelle, etc.) per 0,16 milioni di euro;

1.2.6 predisposizione della proposta, piattaforma e realizzazione anagrafica impianti per 3,85 milioni di euro;

2. le fonti di copertura per 122,8 milioni di euro sono così suddivise:

2.1. contributo pubblico pari a circa 42,8 milioni di euro, pari a circa il 42% del fabbisogno finanziario, così suddiviso:

18 milioni di euro erogato dal concedente Comune di Bologna in relazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici;

24,8 milioni di euro netti proveniente dal «Conto termico», erogato dal Gestore servizi energetici (GSE), corrispondente ad una erogazione lorda di 26,1 milioni di euro, di cui 1,3 milioni di euro retrocessi al concedente (pari al 5% del totale contributo da conto termico).

2.2. Capitale proprio (*Equity*) pari a circa 20,5 milioni di euro;
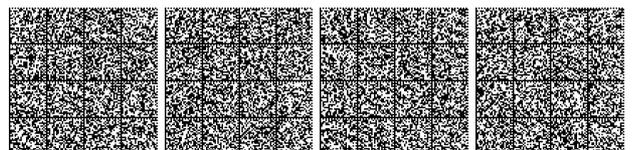
2.3. Finanziamento principale (Debito *senior*) pari a circa 38,2 milioni di euro;

2.4. Finanziamento IVA (*Vat facility*) pari a circa 21,3 milioni di euro.

3. il corrispettivo riconosciuto al proponente in relazione alle obbligazioni assunte nel contratto di concessione si compone di:

3.1 canone servizio energia integrato;

3.2 canone servizio manutenzione edilizia e affini;

3.3 canone servizio manutenzione impianti tecnologici;

3.4 canone servizio gestione e manutenzione bagni pubblici;

3.5 canone servizio gestione e manutenzione sistemi di allarme e vigilanza;

3.6 canone servizio gestione e manutenzione pubblica illuminazione e impianti semaforici;

3.7 canone servizio gestione e manutenzione impianti videosorveglianza;

3.8 canone servizio gestione e manutenzione altri oggetti;

3.9 canone disponibilità investimenti;

3.10 ricavi da produzione fotovoltaico e incentivo CER;

3.11 ricavi da utenza per bagni pubblici;

3.12 ricavi da certificati bianchi (o titoli di efficienza energetica, TEE).

4. Il PEF presenta i seguenti indicatori rappresentativi dell'equilibrio economico finanziario:

4.1 WACC medio pari al 5,70%;

4.2 TIR di progetto pari al 5,96%;

4.3 VAN di progetto di circa 868.000 euro;

4.4 TIR azionista pari al 6,61%;

4.5 VAN azionista pari a 0.

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. n. 1215 del 30 gennaio 2025, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato quanto descritto in premessa e quanto riportato nel citato parere NARS n. 1/2025, con riferimento alla valutazione della proposta di PPP per la gestione unificata dei servizi di manutenzione del patrimonio edilizio ed impiantistico comunale di Bologna;

Ritenuto di dover effettuare specifiche raccomandazioni ed osservazioni al fine di permettere all'ente concedente di completare la propria valutazione di convenienza e fattibilità della proposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente di questo stesso Comitato»;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del sindaco del Comune di Bologna;

Considerato il dibattito svolto in seduta;

ESPRIME PARERE:

1. Ai sensi dell'art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, sulla proposta descritta nelle premesse, relativa all'operazione in partenariato pubblico-privato per la gestione unificata dei servizi di manutenzione del patrimonio edilizio ed impiantistico comunale di Bologna, con le raccomandazioni e osservazioni di cui al parere NARS n. 1/2025, che il Comitato fa proprie, e raccomanda all'ente concedente:

con riferimento al Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)

1.1 che il progetto sia preliminarmente assoggettato alla verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice e redatto con riferimento ai contenuti minimi di cui all'allegato I.7 del medesimo codice, ferme restando eventuali ulteriori indicazioni in merito alle caratteristiche, ai requisiti e agli elaborati progettuali fornite dall'amministrazione ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice stesso;

1.2 di valutare con maggiore precisione, già nella presente fase, gli adempimenti procedurali da espletare per la progettazione, l'esecuzione e la messa in esercizio delle opere previste nel progetto di fattibilità;

1.3 di porre in essere tempestivamente tutte le attività procedurali e operative finalizzate all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, valutando la possibilità di indire, prima dell'eventuale approvazione del progetto di fattibilità, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 38 del Codice;

1.4 di progettare con un maggior grado di dettaglio le singole parti dell'opera, chiarendo alcuni aspetti e garantendo, al tempo stesso, la coerenza tra tutti i documenti costitutivi della proposta;

1.5 di verificare:

a. la sussistenza, o meno, del vincolo di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per gli edifici «CDE 858-860» (Scuola primaria «Mario Longhena» e relativa palestra) e «CDE 305» (Polizia municipale - Servizi territoriali quartiere Navile), posto che, al riguardo, si rileva una discrasia tra il «Quadro sinottico» accluso all'allegato «Uno» all'avviso pubblico e le corrispondenti relazioni tecniche degli impianti fotovoltaici;

b. la potenza nominale complessiva degli impianti fotovoltaici di progetto, posto che, al riguardo, si rileva una discrasia tra il quadro sinottico del 20 maggio 2024 (elaborato dal proponente in sede di chiarimenti resi al RUP) e la relazione illustrativa degli interventi di realizzazione dei nuovi impianti fotovoltaici;

c. la necessità, o meno, di procedere alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza regionale degli impianti fotovoltaici di progetto, accertando sia l'idoneità, ai sensi dell'art. 47, comma 11-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.», convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativamente alle aree di installazione dei suddetti impianti, sia il rispetto delle soglie di potenza di cui al decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;

d. la categoria catastale degli istituti scolastici oggetto degli interventi di efficientamento energetico con *standard* «NZEB», posto che, ai sensi della «Relazione illustrativa edifici NZEB» (*cfr.* pagina 1), la proposta è stata redatta «sulla base dell'ipotesi che ciascuno degli edifici selezionati, […], sia registrato al catasto edilizio del settore B/5» e che, in caso di mancata evidenza delle visure catastali atte a dimostrare la categoria sopra citata, «il concessionario si riserverà di riparametrare la selezione degli edifici NZEB»;

e. relativamente agli interventi previsti per gli impianti di illuminazione dei campi sportivi rientranti nel perimetro dell'operazione, eventuali interferenze con i contratti di concessione stipulati dall'amministrazione con le società sportive affidatarie della gestione e manutenzione dei suddetti campi sportivi, al fine di rimuovere ogni elemento di potenziale incertezza sia in fase di progettazione che in fase di gestione;

1.6 di acquisire tutti i necessari elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici e impiantistici) di natura quantitativa, al fine di verificare le scelte progettuali operate dalla proposta e garantire sia il coerente sviluppo del successivo livello di progettazione, sia la coerenza delle previsioni di stima economica dell'opera;

1.7 di acquisire le «analisi prezzi» per tutte le voci di «Nuovo prezzo» (NP) considerate nel computo metrico estimativo, corredate dall'evidenza documentale delle corrispondenti indagini di mercato effettuate dal proponente, in modo tale da consentire la verifica di congruità dei prezzi unitari adottati;

1.8 di sviluppare il calcolo dei corrispettivi previsti per le attività professionali (c.d. «spese tecniche») di cui alle voci da «u4.1» a «u4.5» del Quadro economico (QE), allegandoli alla documentazione della proposta;

1.9 di verificare l'applicabilità della norma (art. 4, comma 12-*bis*, della legge 26 aprile 1989, n. 155 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1985, n. 65 recante disposizioni in materia di finanza pubblica») citata nel quadro economico ai fini dell'applicazione dello sconto del 20% sui corrispettivi suindicati, ricalcolando, di conseguenza, i relativi importi;

1.10 di inserire nel quadro economico gli oneri per la verifica del PFTE e del successivo livello di progettazione (Progetto esecutivo) ai sensi dell'art. 42 del Codice;

1.11 di risolvere la discrasia presente nella documentazione, in merito agli investimenti, tra gli importi inseriti nel quadro economico e nel piano economico-finanziario, di seguito PEF, da un lato, e gli importi inseriti nei computi metrici estimativi, dall'altro lato;

1.12 con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica degli immobili, di acquisire, per ogni sistema edificio-impianto analizzato in proposta, maggiori dettagli sul calcolo dei benefici energetici attesi per ogni intervento di progetto (con riferimento, ad esempio, al contributo fornito dalla coibentazione delle pareti verticali e del sottotetto, alla sostituzione dei serramenti, etc.), associando ad ogni misura uno specifico obiettivo di risparmio energetico anche attraverso un esplicito richiamo ad eventuali allegati;

1.13 di adottare, ove possibile, il contratto «tipo» introdotto con la delibera ANAC n. 349 del 17 luglio 2024;

1.14 in relazione alle diagnosi energetiche rese disponibili dall'ente concedente e allegate all'avviso pubblico, di individuare, nel caso in cui si intenda dare corso alla successiva fase di gara, modelli energetici-matematici idonei a superare le criticità rimesse, in sede della esperita procedura di manifestazione di interesse, al «*know how*» e alla «*expertise* aziendale» del proponente. Si ricorda che nella citata delibera ANAC n. 349 del 2024 il livello di risparmio garantito normalizzato nel corso della durata dell'*Energy performance contract*, di seguito EPC, deve essere pari (o superiore) alla somma dei valori attuali (a) dei canoni per il servizio di prestazione energetica da erogare e (b) di qualsiasi importo di finanziamento pubblico, come indicato nel PEF. Ciò con riguardo esclusivamente agli interventi in efficientamento energetico e non anche a tutte quelle misure non produttive di efficientamento energetico o volte alla creazione di fonti alternative di energia come il fotovoltaico;

1.15 di acquisire una dettagliata analisi sulla risoluzione dei ponti termici, sia al fine di evitare il rischio di una errata valutazione degli interventi e, quindi, dei
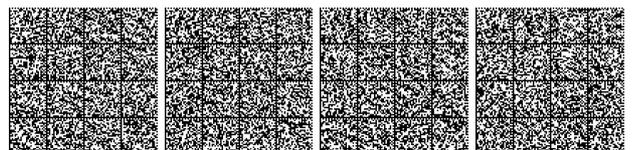
risparmi energetici attesi, sia al fine di verificare l'effettiva riduzione dei consumi energetici a parità di condizioni ambientali;

1.16 di eseguire, già in sede di progetto di fattibilità, ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'allegato I.7 del Codice, adeguate analisi ed indagini sia sullo stato manutentivo e la classe di reazione al fuoco delle coperture degli edifici deputate all'installazione dei moduli fotovoltaici (prevedendo, in caso di necessità, l'applicazione di un ulteriore strato incombustibile) sia sulla verifica di idoneità statica dei sostegni (torri faro e pali conici) degli impianti di illuminazione dei campi sportivi, la cui sostituzione risulta economicamente molto onerosa e, pertanto, dovrebbe essere adeguatamente supportata da evidenze di calcolo;

1.17 di verificare attentamente lo stato dei luoghi, posto che il proponente è tenuto ad effettuare tutte le indagini necessarie dal punto di vista tecnico al fine di evitare il rischio di successive difficoltà di esecuzione;

1.18 di risolvere la discrasia relativa al numero di veicoli elettrici offerti al concedente per l'intera durata dell'operazione, posto che la relazione generale (*cfr.* pag. 140) indica numero sette veicoli, mentre la relazione di sintesi (*cfr.* pagina 33) indica numero cinque veicoli;

1.19 di adottare, ai fini della successiva fase di gara, specifiche tecniche di materiali, prodotti e forniture conformi all'allegato II.5 del Codice, evitando di menzionare - salvo adeguata motivazione - prodotti forniti da un operatore economico specifico o di fare riferimento a marchi e brevetti;

1.20 con riferimento all'istituzione delle sette Comunità energetiche rinnovabili, di seguito CER, previste nel progetto di fattibilità (e invece non menzionata nella bozza di convenzione), di acquisire maggiori dettagli in merito alla loro localizzazione e al contratto di servizio da attivare tra il proponente e i membri delle CER;

con riferimento alla bozza di convenzione e relativi allegati:

1.21 di integrare la bozza di convenzione (di seguito anche «Contratto») alla luce delle carenze di seguito riportate:

a) per la parte che disciplina il servizio EPC, il contratto non richiama l'art. 200 del Codice e non contiene gli elementi minimi indicati nell'allegato 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 per la qualificazione come contratto di rendimento energetico; inoltre, la disciplina contrattuale non risulta allineata con quella prevista dalle regole Eurostat per gli EPC;

b) sempre con riguardo alle parti che disciplinano il servizio EPC, mancano nel contratto i seguenti elementi informativi:

un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;

i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;

l'indicazione sulla necessaria connessione tra la determinazione dei ricavi di gestione (il canone al netto della fornitura dei vettori energetici, comprensivo quindi dei costi operativi e dell'ammortamento dell'investimento in efficientamento energetico) e il livello di risparmio energetico che verrà assicurato dalle misure di efficientamento;

la regolamentazione dei benefici provenienti da *performance* di risparmio energetico oltre l'obiettivo garantito, la c.d. *over perfomance*, da prevedere in coerenza con le regole Eurostat;

l'indicazione chiara delle tempistiche del monitoraggio (coerenti con le indicazioni all'uopo presenti nella relazione generale del progetto di gestione) e dei tempi e delle modalità di rientro delle mancate *performance* energetiche: si sottolinea che, ai fini delle regole Eurostat, il monitoraggio deve essere effettuato almeno con cadenza annuale e il rientro dal *deficit* di risparmio (che comporta l'automatica decurtazione del canone) deve avvenire entro un anno. L'indicazione di tempistiche predefinite per il rientro rappresenta una garanzia di mantenimento della *performance* energetica non secondaria per Eurostat, la cui mancata previsione è motivo di registrazione *on balance*.

1.22 di precisare in premessa l'ammontare dell'investimento, ripartito in costi di progettazione e costi di costruzione, anche al netto del contributo pubblico complessivo in conto capitale, la durata della concessione, con specificazione separata della durata stimata per la fase di realizzazione degli *assets* e fase di gestione e manutenzione successiva, e l'importo dei corrispettivi quali canone dalla P.A.;

1.23 di procedere a una revisione complessiva del contratto e in generale della proposta, al fine di rendere coerenti i richiami tra i vari documenti e di correggere, oltre al «titolo» della bozza di convenzione (che non dovrà fare riferimento all'avviso pubblico bensì all'oggetto del contratto), i numerosi richiami interni errati (es.: al numero 11 delle premesse nessuno degli articoli richiamati 21, 28, 29 e 30 fa riferimento a corrispettivi; all'art. 9 il richiamo errato agli articoli 28, 29 e 30), rilevandosi, altresì, l'utilizzo di molteplici termini ed espressioni con la lettera maiuscola, senza che gli stessi trovino corrispondenza nelle definizioni dell'allegato 2. Inoltre, affinché non risulti incerta la portata delle clausole negoziali, si raccomanda di implementare le definizioni introducendo quelle mancanti o, in alternativa, meglio circoscrivere la portata delle disposizioni contrattuali senza il richiamo a locuzioni sintetiche;

1.24 con riguardo all'oggetto del contratto disciplinato all'art. 4, di accompagnare la descrizione degli ambiti dell'operazione con lo specifico rinvio agli allegati che contengono la puntuale disciplina degli stessi in modo da rendere definito e preciso l'oggetto delle prestazioni contrattuali (ciò vale anche per la declinazione dei servizi di cui agli articoli 23 e seguenti del contratto); solo in tal modo può ritenersi sufficiente il richiamo in via esemplificativa ad alcune prestazioni ritenute maggiormente rappresentative (es.: manutenzioni civili e oggetto della gestione per l'ambito immobiliare di cui alla lettera A); sempre ai fini di una descrizione puntuale degli ambiti dell'operazione, di verificare e, se necessario, implementare il contratto, rispetto all'ambito CER, presente nella documentazione tecnica ed economica della proposta ma non menzionato nel contratto medesimo;

1.25 di evitare, in generale, l'utilizzo di espressioni che possono dare adito a dubbi interpretativi, come il richiamo a «gli interventi di upgrade tecnologico richiesti dal concedente, non necessari a garantire la funzionalità
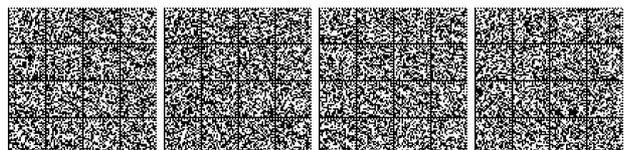
del servizio» per delineare le prestazioni escluse dal canone per l'ambito immobiliare di cui alla lettera A, in cui l'individuazione degli interventi «non necessari a garantire la funzionalità del servizio» può risultare poco agevole. Contribuiscono a rendere incerto l'oggetto del contratto i costanti richiami alle manutenzioni con lettera minuscola (ciò vale anche per gli articoli 23 e seguenti che disciplinano i servizi), senza quindi una corrispondenza con le definizioni delle diverse forme di manutenzione contemplate nell'allegato 2 (o addirittura con rinvio a una generica e indeterminata «definizione» come per il servizio di EPC: vedi pag. 9; o all'«implementazione delle apparecchiature e dei sistemi di seguito indicati» nell'ambito delle prestazioni di cui alla lettera D senza che segua l'elencazione: vedi pag. 12) e introducendo concetti - quale la manutenzione civile - che non trovano corrispondenza nelle definizioni dell'allegato 2; per altro verso, l'impegno del concessionario a svolgere le sole «Manutenzione ordinaria» e «Manutenzione straordinaria» (vedi art. 4, comma 7) risulta limitativo;

1.26 di verificare, all'art. 4, a proposito di servizi e prestazioni opzionali (ambito di cui alla lettera F), la previsione di un accantonamento annuale di un importo pari a 500.000 euro destinato alla realizzazione e gestione delle prestazioni opzionali («quota A») nei limiti stabiliti dall'art. 189 del Codice (che sembra, oltretutto, identificare un'obbligazione piuttosto che l'oggetto del contratto), tenuto conto che tale previsione richiama la disciplina sulle modifiche contrattuali e appare quindi anomala la previsione di un accantonamento «anticipato» sul canone di cui all'art. 26.1 considerati gli effetti sul PEF. L'anomalia si riscontra anche per la previsione di cui alla quota B e la quota C, non riportati numericamente in convenzione, ma presenti nel PEF. Inoltre, la previsione di un accantonamento annuale contrasta con la garanzia dell'equilibrio economico finanziario del PEF e con la corretta allocazione dei rischi;

1.27 con riferimento all'art. 4, comma 15, di chiarire che la possibilità di affidare al concessionario, successivamente alla sottoscrizione del contratto, attività di sviluppo e gestione di impianti pubblicitari installati sugli impianti di illuminazione pubblica potrà avvenire nel rispetto dell'art. 189 del Codice;

1.28 di chiarire se il comma 2 dell'art. 4 del contratto si riferisca (anche) alle prestazioni opzionali di cui al comma 1, lettera *f)*, del medesimo articolo (che, in base alla stessa lettera *f)*, sono soggette ai limiti di cui all'art. 189 del codice) e comunque di integrare l'articolato in modo da conferirne certezza applicativa, tenuto conto del fatto che, da un lato, deve esserci certezza rispetto alle fattispecie alle quali deve essere applicato l'art. 189 del Codice e che, dall'altro lato, l'eventuale variazione dinamica del perimetro potrebbe, nella prospettazione del proponente, dare accesso alla procedura di riequilibrio del PEF. Si rileva, sul punto, come l'art. 4, richiamato al successivo art. 19, non definisca i limiti quantitativi e qualitativi del perimetro variabile (di cui oltretutto manca la definizione), per cui risulta incerta l'individuazione della variazione dinamica del perimetro contrattuale che non dovrebbe costituire, nelle intenzioni del proponente, modifica del contratto ai sensi dell'art. 189 del Codice;

1.29 rispetto alla durata ed efficacia (*cfr.* art. 5): *a)* di eliminare dal comma 1 le parole «e, comunque, una durata tale da consentie il rispetto delle previsioni di cui all'art. 178 del Codice», che introducono un elemento di incertezza nella definizione della durata del contratto, che è invece determinata *ex* art. 178 del codice; *b)* di specificare in convenzione la durata delle singole fasi che caratterizzano la concessione. Inoltre, in relazione al comma 3 va specificato che la durata del contratto può essere oggetto di variazione in corso di esecuzione solo in presenza di eventi straordinari, sopravvenuti ed eccezionali, tali da incidere significativamente sull'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'art. 192 del Codice. In ogni caso, deve trattarsi di eventi straordinari individuati a monte nel contratto stesso;

1.30 ai fini di una corretta allocazione del rischio amministrativo, con riferimento alle autorizzazioni (*cfr.* art. 8), di predisporre un allegato alla bozza di convenzione all'interno del quale sia individuata con precisione l'attività di competenza dell'una e dell'altra parte del rapporto concessorio, ciò in quanto la convenzione pone in capo indistintamente al concedente e al concessionario le attività necessarie al rilascio e/o all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e messa in esercizio dell'opera, come indicate nel progetto di fattibilità tecnica-economica, senza una chiara ripartizione di competenza;

1.31 rispetto a «Obblighi e attività del concedente» (*cfr.* art. 9), di correggere i richiami nei commi 1, 2 e 3 agli articoli 28, 29 e 30 (che non prevedono il pagamento di somme) e il richiamo alla «revoca» (ora recesso, ai sensi dell'art. 190 del codice) contenuto al comma 3, lettera *d)* e di precisare che il riconoscimento al concessionario della «possibilità di realizzare, a propria cura e spese, previo accordo con il concedente stesso, ulteriori interventi per l'intera durata della concessione, oltre quelli previsti nel progetto esecutivo, al fine di migliorare l'efficienza energetica degli impianti oggetto della concessione, anche in relazione a tutte le possibili evoluzioni tecnologiche che si dovessero riscontrare sul mercato» (lett. *j)* deve rispettare i termini di cui all'art. 189 del Codice;

1.32. con riguardo a «Dichiarazioni, obblighi e attività del concessionario» (*cfr.* art. 10), di chiarire l'impegno, al comma 4, di «redigere il progetto di fattibilità, approvato dal concedente e condiviso dal concessionario in sede di gara», considerato che il PFTE è posto a base di gara;

1.33. di rivedere quanto riportato nell'art. 9, nei punti *c)* e *d)*, precisando che l'eventuale riequilibrio può avvenire solo in presenza di un'incidenza significativa sul piano;

1.34. di conformare il testo convenzionale alla previsione dell'art. 194 del codice, che prevede la costituzione obbligatoria della società di scopo per contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, disciplinando anche la sostituzione dei soci della società di scopo che, nel corso dell'esecuzione del contratto, perdano i requisiti di qualificazione;

1.35. per una corretta definizione del rischio di progettazione e di costruzione: *i)* di richiamare all'art. 14, comma 1, in modo puntuale gli allegati che costituiscono il piano di presa in consegna e di chiarire le condizioni che
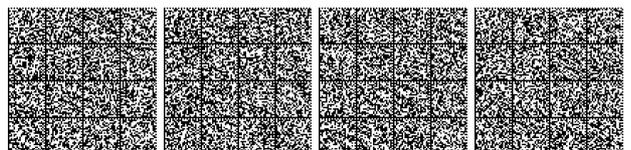
possono essere causa di riequilibrio; si rileva in proposito come il «mancato rispetto del piano di presa in consegna e il superamento della quota di tolleranza» possa costituire causa di riequilibrio del PEF - ai sensi dell'art. 192 del codice - soltanto ove rilevi come evento sopravvenuto straordinario e imprevedibile, purché non imputabile al concessionario, e si possa motivare la significativa incidenza in alterazione dell'equilibrio del PEF; *ii)* di eliminare il comma 3 dell'art. 14 in quanto ripetitivo della prima parte del comma 6; *iii)* di correggere il richiamo all'art. 14.1. contenuto nel comma 7 dell'art. 14, posto che in quell'articolo non viene disciplina la diagnosi energetica (prevista all'art. 14.2); *iv)* di indicare espressamente i «punti ad esso applicabili del decreto legislativo n. 36/2023» nell'art. 14.1.1 e 14.2.1; *v)* di esplicitare il risparmio minimo garantito rispetto alle prestazioni riferibili all'EPC; *vi)* rispetto all'art. 14, comma 4, di tenere distinte le ipotesi di modifiche/adeguamenti richiesti dall'ente concedente in sede di approvazione del progetto esecutivo e funzionali all'approvazione stessa, rispetto alle modifiche contrattuali di cui all'art. 189 del codice; per una corretta allocazione del rischio di costruzione, di chiarire, all'art. 20, comma 7, che l'eventuale proroga del termine di ultimazione dei lavori non comporta una dilazione della durata contrattuale. Inoltre, in merito alla sospensione dell'esecuzione del contratto relativamente ai lavori, di cui allo stesso art. 20, si precisa, ai fini della contabilizzazione *off balance* dell'operazione, che, come previsto dal paragrafo 6.1.3 della Guida EPEC-Eurostat per gli EPC: *i)* deve essere individuato un numero definito di eventi straordinari ed eccezionali che giustificano la sospensione in parola, nonché le ragioni di pubblico interesse o di necessità che sottostanno alla richiesta di sospensione da parte del RUP, *ii)* il contratto deve anche recare la specificazione delle modalità di compensazione della sospensione, trattandosi di circostanza non imputabile alle parti, neppure al concessionario e, in ogni caso, *iii)* l'importo della compensazione, ove dovuta, dovrà essere nettizzato di quanto recuperato dall'operatore economico attraverso gli indennizzi assicurativi (*full risk*);

1.36. di chiarire all'art. 21 del contratto la natura del contributo, le modalità e le tempistiche di corresponsione del medesimo e di procedere alle opportune verifiche/rettifiche con riferimento all'art. 21.1, tenuto conto che, nell'ambito delle fonti di copertura, il PEF prevede un contributo pubblico in conto impianti pari a 42,8 milioni di euro, di cui 18 milioni di euro erogati dal concedente in relazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici e 24,8 milioni di euro relativi al conto termico ed erogati dal Gestore servizi energetici (GSE) in relazione agli interventi di efficientamento energetico;

1.37. con riguardo a «Decurtazioni e penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione» (art. 22), di valutare le previsioni del contratto alla luce della regola secondo cui, per un'effettiva assunzione del rischio operativo, decurtazioni del canone e penali devono poter incidere significativamente sui ricavi e profitti dell'operatore economico (ad es., a fronte dei ricavi attesi nel caso di specie, una penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo in fase di progettazione appare eccessivamente bassa). Si rileva inoltre che il comma 1 dell'art. 22 richiama un inesistente comma 8 e che, in relazione al comma 7 dell'art. 14, una restituzione degli importi delle penali comminate nel caso in cui il concessionario recuperi i ritardi maturati non appare coerente con la necessità di un rigoroso rispetto di quanto previsto negli atti contrattuali, in quanto trattasi comunque di un mancato raggiungimento di un obiettivo temporale;

1.38. di integrare gli articoli 9 e 10 del contratto con l'indicazione esplicita e completa (per ciascun ambito di servizio) dei risparmi energetici garantiti, sia in termini di TEP/anno (tonnellate di petrolio equivalenti annue) sia in termini di kWh/anno, in modo da rendere effettiva l'allocazione del rischio operativo sul concessionario non lasciando residuare dubbi interpretativi o lacune;

1.39. di procedere a una formulazione più analitica dell'art. 25 sugli interventi e reperibilità, con riferimento alla programmazione degli interventi a «breve», «medio», e «lungo» termine, atteso che la genericità delle espressioni usate potrebbe causare incertezze applicative;

1.40. di riportare nel contratto, all'art. 26.1, i canoni indicati nell'ambito del PEF e nel documento «Sistema di remunerazione dei servizi, canoni, prezzi dei vettori energetici», mantenendo distinta, anche nell'ambito contrattuale, la remunerazione degli interventi in efficientamento energetico rispetto alla remunerazione di tutte gli altri interventi, in quanto tali elementi sono soggetti a criteri di monitoraggio delle *performance* differenti, tenendo conto anche delle differenti modalità di determinazione delle penali;

1.41. di valutare una modalità alternativa per l'adeguamento dei canoni per i servizi di manutenzione «CMi» e «CMip» di cui ai paragrafi 1.2.2 e 2.1.2.2 del documento «Sistema di remunerazione dei servizi, canoni, prezzi dei vettori energetici», adottando, per la loro revisione trimestrale, un coefficiente di adeguamento ponderato in base all'incidenza della manodopera e dei materiali sui costi di manutenzione, in luogo dell'indicizzazione alle variazioni del costo dei beni di consumo di cui all'indice ISTAT FOI (indice generale senza tabacchi);

1.42. di determinare inequivocabilmente, nell'ambito dell'art. 26.1 del contratto, il canone in funzione del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico minimo garantito e del livello obiettivo degli indicatori di *performance*;

1.43. di specificare che il momento a partire dal quale il canone deve essere erogato coincide con l'effettiva disponibilità degli *asset* e che, pertanto, il canone riferito all'efficientamento energetico dovrà essere erogato a partire dal positivo collaudo dell'*asset* oggetto di efficientamento, in linea con le regole Eurostat sull'EPC ai fini della classificazione *off balance* e con quanto indicato dal Codice all'art. 177, comma 4;

1.44. di rettificare quanto riportato al comma 5 dell'art. 26.1 del contratto, precisando che per tutti gli *asset* remunerati sulla base della *performance* energetica, il canone va decurtato automaticamente in presenza del maggior consumo energetico registrato rispetto all'obiettivo di risparmio garantito - posto che il consumo oltre la soglia *target* è, economicamente e finanziariamente, a carico dell'operatore economico -, mentre per gli *asset* remunerati sulla base della disponibilità il canone va decurtato sulla base ai valori soglia individuati dagli indicatori di *performance*, di seguito KPI;
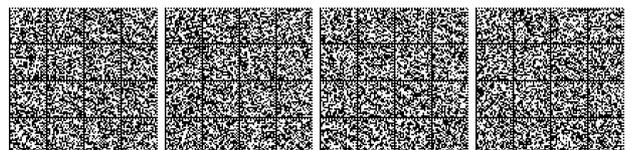
1.45. di adeguare l'art. 26.1.5 del contratto, che prospetta che i pagamenti non possano essere differiti o ridotti neanche in caso di contestazione. A tal proposito si evidenzia come una simile previsione rischi di vanificare il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario, tenuto oltretutto conto che la decurtazione automatica del canone annuo, prevista al successivo art. 27, sembra operare solo annualmente, così sminuendo l'effettività dello strumento e la sua portata deterrente;

1.46. di elencare, ai fini di contabilizzazione *off balance*, le fattispecie che motivano la sospensione della fornitura dei servizi: come previsto dal paragrafo 6.1.3 della Guida EPEC-Eurostat, deve essere individuato un numero definito di eventi eccezionali, straordinari, imprevisti e imprevedibili che risultano idonei ad alterare significativamente l'equilibrio economico finanziario del medesimo comportando la necessità di sospendere temporaneamente la fornitura dei servizi oggetto del contratto, e ciò anche in conformità all'art. 192 del Codice;

1.47. di adeguare l'art. 26, comma 7 tenuto conto che, proprio in forza dell'applicazione dell'art. 192, in assenza di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili non imputabili al concessionario non può essere chiesta la proroga del contratto;

1.48. di verificare la coerenza interna della proposta relativamente agli indicatori di *performance* (KPI) che impattano sulla disponibilità di servizio, posto che dall'elaborato «5. Indicatori di *performance* SLA - KPI *target* - penali» si evince, per ciascuno di essi, la sussistenza di uno «SLA/soglia limite» inferiore al 100% e che, al contempo, la proposta dichiara, per ogni indice di utilizzo e di destinazione d'uso, una percentuale di disponibilità del 100%; di verificare altresì la coerenza del calcolo della penale per indisponibilità di servizio relativa ai *cluster* di immobili e agli impianti a rete, di cui alle pagine 7-8 dell'elaborato «5. Indicatori di *performance* SLA - KPI *target* - penali», con la relativa prescrizione formulata a pagina 53 dell'allegato «ZERO» all'avviso pubblico;

1.49. di risolvere, con riferimento al KPI di monitoraggio del risparmio energetico, le seguenti discrasie presenti nella proposta:

a. relativamente al servizio di climatizzazione invernale degli edifici (c.d. «Servizio B1») e con particolare riferimento ai valori di baseline*ante operam* afferenti alle componenti «B1.1 Impianti climatizzazione - quota metano e gas in servizio energia», «B1.2 Impianti climatizzazione - quota TLR» e «B1.5 Impianti climatizzazione - quota energia elettrica pompe di calore», la discrasia sussistente tra i valori dichiarati dal proponente nell'ambito del documento recante «Risposta alle richieste di carattere generale» e i valori presenti nel PEF; relativamente ai valori di *baseline ante operam* e *post operam* afferenti alle componenti al servizio «B.5 - Fornitura energia elettrica edifici», la discrasia tra i valori presenti nella «Risposta alle richieste di carattere generale», nel file «A_Quadro riepilogo interventi - INNOVA ENELX_DEF» e nel PEF;

b. relativamente alla formula di calcolo dell'indicatore «Rispetto del raggiungimento obiettivi risparmio energetico», la discrasia tra la tabella di cui a pag. 16 dell'elaborato «5. Indicatori di *performance* - SLA - KPI *target* - penali» e il meccanismo di decurtazione del canone illustrato a pag. 15 del medesimo elaborato, verificando, al tempo stesso, la congruità di una qualsivoglia tolleranza relativamente al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico che si intende conseguire;

1.50. con particolare riferimento alla penale relativa al mancato raggiungimento dei risparmi minimi garantiti, nel rispetto del principio «zero risparmi = zero canone», evitando di lasciare invariata una parte del canone anche in caso di mancati risparmi totali, di adottare la formulazione prevista dal «Capitolato tecnico EPC» annesso al «Contratto *standard* EPC», approvato con delibera ANAC n. 349/2024, adottando una penale che comporti la «decurtazione automatica del canone relativo al servizio di prestazione energetica dovuto dall'ente concedente nella stessa misura della percentuale del mancato risparmio energetico garantito»;

1.51. di risolvere, con riferimento alle penali per singole inadempienze da applicarsi in occasione del singolo evento, di cui ai KPI puntuali non oggetto di monitoraggio continuo, le discrasie in tema di penali applicabili in caso di ritardi sia nella consegna dei progetti esecutivi dei singoli lotti sia nella ultimazione dei lavori, posto che l'elaborato «5. Indicatori di *performance* - SLA - KPI *target* - penali» considera una penale pari a 5.000 euro, indipendentemente dal numero di giorni di ritardo, mentre lo schema di convenzione prevede, all'art. 22, una penale di 50 euro/giorno per ogni giorno di ritardo «rispetto al termine finale di consegna del progetto esecutivo», e una penale dello 0,3‰ dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA, per ogni giorno di ritardo «rispetto al termine finale di consegna dell'opera»;

1.52. di verificare, relativamente alle penali applicabili in caso di mancato rispetto dei termini di consegna della progettazione e dei lavori, la coerenza dell'art. 22 dello schema di convenzione e dell'elaborato «5. Indicatori di *performance* - SLA - KPI *target* - penali» con la particolare articolazione «per lotti» della progettazione esecutiva e dei lavori;

1.53. relativamente al riequilibrio economico-finanziario (art. 29), di aggiungere che gli eventi, oltre a essere straordinari e imprevedibili, devono essere altresì «sopravvenuti» (*cfr.* art. 192, comma 1 del codice), di espungere al comma 3 dell'art. 29 il riferimento al «mancato guadagno», che non rientra fra le voci indennizzabili ai sensi delle lettere *a)* e *b)* dell'art. 190, comma 4, del codice e di specificare, rispetto alla lettera *b)*, - conformemente al citato comma 4 - l'esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

1.54. di inserire, al comma 4 dell'art. 29 del contratto, la percentuale di tolleranza citata alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché di disciplinare la procedura di riequilibrio, mancante nella clausola in commento;

1.55. con riferimento alle cauzioni (art. 30) di introdurre l'obbligo, sancito dall'art. 193 del codice, di prestare «dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario […] una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione

dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 117», tenuto anche conto che «la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale»;

1.56. di verificare la disciplina della subconcessione di cui all'art. 40 (in base al quale «al fine del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal concedente, al concessionario è data facoltà di sub-concedere porzioni dell'opera nel rispetto dei limiti posti dal progetto gestionale presentato in sede di offerta, salvo modifiche espressamente autorizzate dal concedente, ad eccezione della parte di…»), tenuto conto che i limiti al coinvolgimento di terzi diversi dal concessionario nell'esecuzione dell'opera sono quelli posti dalla normativa vigente (con particolare riguardo al subappalto e all'affidamento ai soci della società di scopo). D'altra parte, diversamente la subconcessione si risolverebbe in una cessione del contratto vietata anche dallo stesso contratto all'art. 3.3;

1.57. di rivedere le previsioni circa le vicende relative allo scioglimento del rapporto concessorio, tenendo conto dell'impostazione adottata dal codice vigente; al riguardo si segnala, a titolo esemplificativo, come *i)* la facoltà di risoluzione automatica sia espressamente disciplinata dal comma 1 del citato art. 190, *ii)* la risoluzione per inadempimento (del concessionario e del concedente) sia ora disciplinata, unitariamente, al successivo comma 2, con rinvio alla disciplina civilistica e con l'obbligo peraltro di inserire nell'articolato una clausola penale di predeterminazione del danno;

1.58. con riferimento alla risoluzione per inadempimento del concessionario e del concedente, di cui all'art. 34, di definire in modo puntuale le ipotesi comportanti la risoluzione del contratto imputabile all'una o all'altra parte, adeguando il contratto a quanto previsto dall'art. 190, comma 2, del codice, pena la classificazione o*n balance* del contratto in ragione delle regole Eurostat, laddove non viene esplicitamente indicato l'indennizzo a favore del concedente, tra cui i costi per l'indizione di una nuova procedura concorsuale;

1.59. rispetto all'art. 38 sul «Monitoraggio» e in particolare al suo comma 1, di integrare il richiamo all'art. 27, comma 1, del contratto relativo alla messa a disposizione di un sistema informativo per la gestione integrata del contratto, che deve consentire di potere vigilare in tempo reale sul rispetto degli obblighi contrattuali. Si rileva, inoltre, una disciplina carente circa le competenze e il funzionamento della cabina di regia, invece necessaria;

1.60. di adeguare l'art. 45 «Modalità di risoluzione alternativa, contenzioso e definizione delle controversie» alle norme del codice, tenendo anche conto della disciplina sul collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del codice;

1.61. di rivedere la matrice dei rischi per tenere conto delle osservazioni che precedono;

1.62. affinché il controllo del concedente, anche contabile, sull'esecuzione del contratto e sul permanere della corretta allocazione dei rischi possa esplicarsi in maniera effettiva - di inserire in bozza di convenzione l'obbligo per il concessionario della trasmissione di un periodico resoconto economico-gestionale sull'esecuzione del medesimo. Detto resoconto economico potrà mostrare i dati consuntivi confrontati con i relativi dati preventivati nel PEF; pertanto, appare opportuno che: *i)* i dati previsionali, principalmente quelli di conto economico, siano quanto più dettagliati possibile, con riferimento alla loro composizione, alla loro effettiva inerenza al progetto ed alla metodologia della loro predisposizione (a titolo di esempio: quali principi contabili e assunzioni saranno adottati per la ripartizione dei costi generali, quale soggetto giuridico e organo di controllo contabile darà un eventuale parere sugli stessi); *ii)* i dati consuntivi del resoconto economico gestionale dovranno essere predisposti con lo stesso livello di dettaglio, medesimi principi contabili e dovranno essere riconducibili al progetto (i.e. inerenza) o quantomeno verificabili per tutti gli anni della convenzione;

con riferimento al Piano economico-finanziario (PEF):

1.63. di rettificare la disomogeneità presente tra il computo metrico e quanto indicato nel QE e nel PEF;

1.64. con riferimento alla voce «spese tecniche» presente nel PEF e nel QE - considerato che da una parte con tale espressione è sovente chiamato il computo delle spese per «Predisposizione proposta, progettazione e costi gara» (*cfr. ex multis* relazione al PEF, pagina 4), dall'altra gli stessi lavori sono in taluni casi battezzati come «inclusivi di lavori e spese tecniche» - di verificare se si tratta di una duplicazione, o piuttosto di un uso disomogeneo le definizioni;

1.65. di valutare la congruità degli importi attualmente allocati al terzo anno (*cfr*. PEF, foglio «Costruzione», riga n. 168), conseguenti all'emissione del certificato di collaudo, al fine della migliore allocazione del rischio di costruzione sul concessionario;

1.66. di verificare che le esigenze di cassa del concessionario siano coperte individuando la soluzione finanziaria che presenta il minor livello di oneri, evitando, pertanto, di aggravare ulteriormente i costi del progetto;

1.67. di verificare, nell'ambito contrattuale e del PEF, tutte le forme di contribuzione a carico della finanza pubblica, non solo in ordine al conto termico e ai certificati bianchi, ma anche in ordine agli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati su edifici scolastici (art. 48-*ter* del decreto-legge n. 104 del 2020 e alle CER (tariffa incentivante dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414/2023), tenendo conto in ogni caso del limite del 50% di contribuzione sull'investimento previsto dalle regole Eurostat per la contabilizzazione *off balance*;

1.68. di effettuare le opportune verifiche con riferimento all'ammortamento presente nel PEF. Ciò in quanto la relazione al PEF specifica che l'ammortamento delle opere è realizzato in conformità alla disciplina civilistica e fiscale per le opere gratuitamente devolvibili, aggiungendo anche che «l'ammortamento è stato calcolato con il metodo delle quote variabili in linea con i risultati opera-

tivi della concessione», ma ciò non risulta dal piano, ove si evince invece un ammortamento a quote costanti ad eccezione degli ultimi due anni. Inoltre, nel PEF gli ammortamenti sono calcolati dal terzo anno, quando dovrebbero essere, pur *pro* quota, determinati dal primo anno, con un lieve impatto sugli indicatori economico-finanziari;

1.69. con riferimento ai ricavi da contributi CER, di meglio specificare la natura delle prestazioni svolte a favore delle CER, a fronte dei ricavi ipotizzati nel PEF e di specificare se il rischio connesso a tale voce di ricavo è da intendersi collocato sul concedente o sul concessionario, tenuto conto che il PEF considera tra i ricavi attesi anche i contributi da autoconsumo virtuale dei soggetti che aderiranno alle CER;

1.70. di verificare la discrasia derivante dal fatto che i dati di *input* dichiarano un margine nullo sulle forniture di energia elettrica e gas, quando invece emerge nel PEF una pur minima marginalità nel conteggio degli stessi;

1.71. considerando anche l'avviso pubblico e la procedura, di espungere dal PEF i costi ed i connessi canoni per interventi in opzione, trattando gli eventuali successivi affidamenti come variazioni contrattuali (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 189, comma 1, del codice e nei limiti di quanto previsto al comma 6 del medesimo art. 189);

1.72. definita la questione dei servizi opzionali di cui sopra, di verificare la conseguente riduzione dei canoni fino a ripristinare il sostanziale allineamento dei Tassi di rendimento interno (TIR) ai tassi di attualizzazione come determinati nella proposta;

1.73. in materia di principi contabili, inoltre, di precisare il *set* di principi sulla base dei quali si redige il PEF. A pagina 3 della relazione, infatti, la fattispecie non è chiara; si richiede sul punto una maggiore precisione nel richiamo alle prescrizioni normative contabili;

1.74. di effettuare valutazioni in merito alla definizione dell'*additional risk premium*, il cui valore è fissato in 0.98%, senza che siano evidenti i criteri di calcolo impiegati nella sua individuazione;

ulteriori osservazioni:

1.75. rimane in ogni caso riservato all'ente concedente il potere di assumere le determinazioni ritenute necessarie, avendo come finalità ultima e preponderante il soddisfacimento dell'interesse pubblico, da intendersi come equo bilanciamento tra l'attività oggetto dell'operazione e la correlata convenienza economica;

1.76. l'ente concedente è tenuto a trasmettere, tramite accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato messo a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato, in collaborazione con il DIPE (https://ppp.rgs.mef.gov.it/), le informazioni e i dati relativi al contratto qualora stipulato, ai sensi di quanto disposto in materia dall'art. 175, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2023, ai sensi dell'art. 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022».

2. Nella fase di approvazione delle opere dovrà essere acquisita ogni autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Le raccomandazioni e le osservazioni riportate nella presente delibera, qualora recepite, non esonerano l'ente concedente dalle responsabilità connesse alla procedura in partenariato pubblico privato e restano, dunque, in capo al medesimo le valutazioni e le decisioni in ordine al prosieguo della medesima.

4. Si raccomanda che venga garantita la coerenza interna degli atti modificati nell'adottare le raccomandazioni ed osservazioni di cui alla deliberazione del Comitato.

5. Il Comune di Bologna provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi alla concessione in esame.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

25A02673

DELIBERA 30 gennaio 2025.

Regione Sardegna - Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178 del 2020 e s.m.i. e assegnazione di risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, legge n. 178 del 2020 e s.m.i.. (Delibera n. 5/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'articolo 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per

«rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 44, comma 7-*bis*, il quale prevede che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
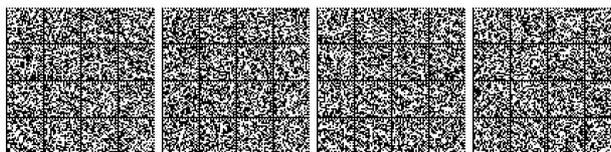
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177, dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 che prevede il concorso del Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge n. 183 del 1987, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027; la possibilità per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di concorrere al finanziamento degli interventi complementari con risorse a carico dei propri bilanci nonché l'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, previo inserimento, da parte dell'amministrazione titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico sviluppato e reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 come modificato dalle decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e del 12 novembre 2024;

Visto l'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede la possibilità di utilizzare le risorse del FSC al fine di ridurre, nella misura massima di 15 punti, la percentuale del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE *Plus* 2021-2027, disponendo, altresì, che le medesime risorse possono essere destinate a copertura del predetto cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE *Plus*, senza vincoli di riparto tra i programmi;

Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027 dell'Italia, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con propria delibera n. 36 del 2 agosto 2022;

Viste la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 6166 del 25 agosto 2022 e la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7877 del 26 ottobre 2022, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Programma FSE *Plus* e il Programma FESR della Regione autonoma della Sardegna;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto, in particolare, l'art. 53, del citato decreto-legge n. 13 del 2023 che, al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali dotati di un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione dell'art. 44, comma 7-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2019, dispone che, con apposita delibera del CIPESS, si provvede all'assegnazione, a valere sulle risorse disponibili del FSC del ciclo di programmazione 2021-2027, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori;

Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione *pro tempore* disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera;

Considerato che la suddetta delibera CIPESS n. 25 del 2023 prevede, altresì, che, nell'ambito degli importi netti da assegnare a ciascuna regione o provincia autonoma all'esito della sottoscrizione dei rispettivi accordi secondo le indicazioni di cui in premessa alla medesima delibera, potrà trovare attuazione l'art. 23, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 152 del 2021, relativamente all'utilizzo, per le regioni e province autonome che ne facciano richiesta, delle risorse di rispettiva competenza per il concorso alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale dei rispettivi programmi europei di coesione, entro i limiti massimi di importo di cui alla medesima delibera;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse eu-

ropee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità (art. 1, comma 178, lettera *a)*, della legge n. 178 del 2020);

con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse (art. 1, comma 178, lettera *b)*, della legge n. 178 del 2020);

sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento; sullo schema di accordo per la coesione è sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; l'elaborazione degli accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020);

con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178 del 2020);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle riscorse, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera *f)*, della legge n. 178 del 2020);

le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera *e)*, legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020);

Visto, infine, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, che ha previsto, ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal FSC, che per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli accordi per la coesione possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, che prevede che gli accordi per la coesione possono essere modificati d'intesa tra le parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse; qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari definiti la modifica dell'accordo è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2016; la modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, è consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;

Visti, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalità di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; l'art. 3 concernente le disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali; nonché l'art. 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 78, di approvazione della proposta di Accordo di partenariato 2021-2027 e avvio del negoziato formale con la Commissione europea, che al punto 3 stabilisce che il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge n. 183 del 1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilità quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi di cofinanziamento nazionale e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli programmi europei, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei 2021-2027;

Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 79, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)», con la quale è stata disposta l'assegnazione in favore di regioni e province autonome di 2.561,80 milioni di euro di risorse FSC, programmazione 2021-2027, per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso, di cui 156.787.857,74 euro a favore della Regione Sardegna;

Vista la delibera CIPESS 27 dicembre 2022, n. 48, che opera una ricognizione degli interventi privi di obbligazione giuridicamente vincolante (di seguito «OGV») aventi i requisiti per le salvaguardie di cui all'art. 44, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista la delibera CIPESS 20 luglio 2023, n. 16, che, dando seguito agli adempimenti previsti dalla delibera CIPESS n. 79 del 2021, stabilisce, tra l'altro, che gli interventi finanziati con le risorse FSC 2021-2027 assegnate in favore delle regioni e province autonome con la citata delibera n. 79 del 2021, devono assumere le OGV entro il termine del 31 dicembre 2024, superato il quale le assegnazioni si intendono revocate automaticamente;

Vista la delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato in via programmatica alla Regione Sardegna un importo netto di 2.313.545.282,61 euro - cui si aggiunge l'importo di 156.787.857,74 euro a titolo di anticipazione a valere sulle risorse FSC 2021-2027, assegnato con delibera CIPESS n. 79 del 2021 - e ha, altresì, indicato in applicazione della disciplina di cui al richiamato art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 152 del 2021, l'importo massimo delle risorse FSC da destinare al cofinanziamento dei programmi regionali FESR e FSE *Plus* della Regione Sardegna pari a 104.627.562,50 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3, recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE 013802-A del 12 dicembre 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificata dalla nota acquisita al prot. DIPE n. 1139-A del 29 gennaio 2025 e integrata dalla nota acquisita al prot. DIPE n. 2893-A del 10 marzo 2025, che, sulla base dell'accordo per la coesione sottoscritto in data 28 novembre 2024 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Regione Sardegna (di seguito «accordo») e allegato alla medesima nota informativa, propone l'assegnazione alla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, di risorse FSC 2021-2027 pari a 2.313.545.282,61 euro, nonché l'assegnazione di risorse del Fondo di rotazione *ex* art. 5 della legge n. 183 del 1987, pari a 415.850.000 euro, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020;

Considerato che la Regione Sardegna non si è avvalsa della facoltà, di cui all'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, di destinare parte delle risorse FSC 2021-2027 al cofinanziamento dei Programmi regionali europei 2021-2027;

Tenuto conto che l'accordo riporta gli esiti della ricognizione congiunta effettuata dalle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione Puglia sui precedenti cicli della programmazione della politica di coesione e che esso non prevede la riassegnazione di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023;

Considerato che l'accordo, allegato alla nota informativa per il CIPESS, individua un programma unitario di interventi e linee di azione (allegato A1 all'accordo) concordati tra le parti, condivisi con le amministrazioni centrali interessate, corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (allegato B1 all'accordo) per un importo complessivo di risorse FSC 2021-2027 pari a 2.313.545.282,61 euro;

Tenuto conto che l'accordo comprende un elenco di interventi finanziati in anticipazione con la delibera CIPESS n. 79 del 2021, come confermati dalla delibera CIPESS n. 16 del 2023 (allegato A2 all'accordo), per i quali si applicano le disposizioni recate dalle medesime delibere (obbligo di conseguimento delle OGV entro il termine del 31 dicembre 2024 e revoca del finanziamento);

Considerato che l'accordo riporta il piano finanziario di spesa per annualità FSC 2021-2027 (allegato B1 all'accordo), che costituisce la base di riferimento per l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, per effetto del quale le risorse definanziate rientrano nelle disponibilità del FSC 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020;

Considerato che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, in aggiunta alle risorse FSC 2021-2027, nell'accordo sono programmate, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020, anche le risorse nazionali complementari di pertinenza della Regione Sardegna, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, e che in allegato all'accordo sono riportati l'elenco degli interventi finanziati dal Fondo di rotazione (allegato A3 all'accordo), nonché il rispettivo piano finanziario di spesa (allegato B3 all'accordo);

Tenuto conto che nell'odierna seduta il CIPESS, in attuazione dell'art. 44, comma 7, lettera *b)*, e comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019, ha approvato la delibera inerente il definanziamento degli interventi della sezione ordinaria dei PSC che non hanno generato OGV entro il termine del 31 dicembre 2022, oppure, nei casi previsti dalla legge, entro il termine del 30 giugno 2023, e che nell'ambito della predetta delibera sono definanziati interventi ricompresi nella sezione ordinaria dei PSC della Regione Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari per un importo complessivo pari a 352.673.514,23 euro;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del comitato stesso»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. n. 1215 del 30 gennaio 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1. Assegnazione in favore della Regione Sardegna di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178 del 2020 e sulla base dell'accordo per la coesione della Regione Sardegna, si dispone in favore della stessa regione l'assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di un importo pari a 2.313.545.282,61 euro.

1.2. L'imputazione sul bilancio dello Stato dell'assegnazione alla Regione Sardegna di risorse FSC 2021-2027 pari a 2.313.545.282,61 euro, tenuto conto del piano finanziario di cui all'accordo per la coesione e delle disponibilità sul bilancio dello Stato, è articolata per anno, fino a concorrenza del corrispondente importo complessivo, secondo lo schema seguente:

valori in euro

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totale
475.779.960,26	122.369.208,33	168.588.743,04	497.978.316,83	468.466.444,62	286.128.061,50	264.731.456,16	29.503.091,87	2.313.545.282,61

2. Assegnazione in favore della Regione Sardegna del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'art. 1, comma 54, legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, e sulla base dell'accordo per la coesione della Regione Sardegna, si dispone in favore della stessa regione l'assegnazione, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, di un importo pari a 415.850.000 euro. In allegato alla presente delibera è riportato l'elenco degli interventi della Regione Sardegna destinatari di risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, con i relativi cronoprogrammi procedurale e finanziario.

2.2. Il termine finale di ammissibilità della spesa è fissato al 31 dicembre 2029, in coerenza con la programmazione europea.
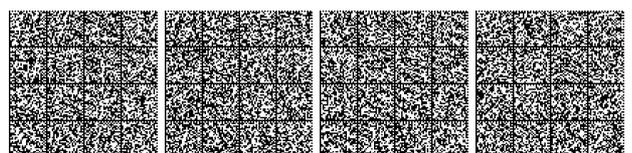
3. Modifiche all'accordo per la coesione.

3.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, in combinato disposto con la pertinente disciplina contenuta nell'accordo per la coesione, le modifiche all'accordo sono così disciplinate:

a) eventuali modifiche, anche in esito al processo di revisione e aggiornamento del PNRR, sono concordate tra la Regione Sardegna e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e formalizzate mediante atto scritto o scambio di note formali, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che, a tale scopo, acquisisce il parere del «Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza» di cui all'art. 4 dell'accordo stesso;

b) qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari sopra definiti, la modifica dell'accordo è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016;

c) resta in ogni caso fermo che la modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo, è consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il già menzionato cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

4. Modalità di trasferimento delle risorse.

4.1. Fermo restando che per gli interventi in anticipazione, riportati nell'allegato A2 dell'accordo, continuano ad applicarsi le regole di trasferimento delle risorse del ciclo di programmazione 2014-2020, per il trasferimento delle risorse del ciclo di programmazione 2021-2027 si applica la seguente disciplina:

a) per quanto concerne le risorse FSC 2021-2027 oggetto della presente assegnazione, pari a 2.313.545.282,61 euro, trova applicazione l'art. 2 del citato decreto-legge n. 124 del 2023;

b) per quanto concerne le risorse nazionali complementari, di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 inserite in accordo, erogate dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, si applicano le seguenti modalità:

erogazione iniziale pari al 20 per cento delle risorse assegnate;

pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90 per cento delle risorse assegnate all'intervento sulla base di apposite domande di pagamento inoltrate tramite il sistema informativo RGS-IGRUE;

pagamento del saldo finale nella misura del 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento sulla base di apposita domanda di pagamento finale attestante la positiva conclusione dell'intervento.

4.2. Il trasferimento delle risorse del FSC è subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale.

4.3. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020, nonché dell'art. 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, le risorse saranno trasferite dal capitolo di bilancio afferente al FSC nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

5. Monitoraggio e sistema di gestione e controllo.

5.1. In materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

5.2. In sede di monitoraggio, sono aggiornate le informazioni inerenti le fonti di finanziamento degli interventi diverse dal FSC 2021-2027. Il sistema regionale di gestione e controllo applicabile alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 è quello previsto per le risorse del FSC 2021-2027.

5.3. La Regione Sardegna si impegna ad adottare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, un apposito sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), nel rispetto della normativa vigente applicabile.

6. Disposizioni finali.

6.1. La Regione Sardegna, assegnataria delle risorse di cui alla presente delibera, è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste per l'accordo per la coesione, a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo.

6.2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 178, lettera *f)*, della legge n. 178 del 2020, e delle procedure di trasferimento delle risorse previste dall'art. 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, nonché dalla presente delibera, le risorse FSC assegnate con la presente delibera, in quanto contributi a rendicontazione, erogati dalle amministrazioni centrali che non adottano la competenza potenziata, sono accertate, sulla base dei piani finanziari e dei programmi di riferimento, dalla regione nel rispetto del principio dell'allegato n. 4/2, paragrafo 3.6, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

6.3. Ai sensi della delibera CIPESS n. 25 del 2023, le risorse FSC assegnate dalla presente delibera devono essere destinate a spese di investimento.

6.4. Si applica quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 124 del 2023, ai fini del tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità della regione.

6.5. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione presenta al CIPESS un'apposita informativa contenente l'indicazione delle singole fonti di finanziamento diverse dalle risorse FSC, indicate nell'ambito dell'accordo come «cofinanziamento con altre risorse» e la conferma dell'attualità delle stesse a garanzia della completa copertura finanziaria degli interventi.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 628
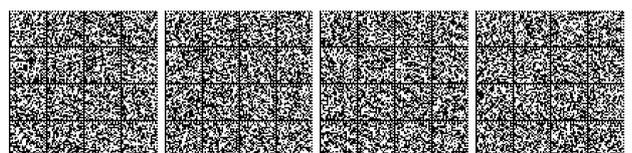
Allegato 1 - Elenco interventi Fondo di Rotazione ex lege 183/1987, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178/2020 - Regione Autonoma della Sardegna (cronoprogramma procedurale)

(valori in euro)

	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	FDR Legge 183/87	COFINANZIAM. CON ALTRE RISORSE	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE		ESECUZIONE	
									PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE	PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE	PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE
1	AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA DI AZIONE	POC_INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILE ERP DI PROPRIETÀ DI AREA	230.000.000,00	230.000.000	-	2_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2029
2	PROVINCIA DI SASSARI	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA NORD - OVEST	13.400.000,00	13.400.000	-	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2028	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2028
3	DA IDENTIFICARSI A SEGUITO DI BANDO	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	LINEA DI AZIONE	POC_REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN AREE PERIMETRATE DEL PAI	60.000.000,00	60.000.000	-	1_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2029
4	PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA NORD EST (PROSSIMA PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA)	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA NORD - EST	6.700.000,00	6.700.000	-			2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2027
5	PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	J47H24001060002	POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	10.850.000,00	10.850.000	-	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2028	2_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2028
6	REGIONA AUTONOMA DELLA SARDEGNA	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA	D42J21000020001	POC_ADEGUAMENTO DEL PORTO TURISTICO LA CALETTA	3.500.000,00	3.050.000	450.000,00	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2029
7	ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	I88B24000170001	POC_INT. MAN. STRAORD. CON SOST. RISAN. STRUTT. DIVERSI TRATTI ACQUEDOTTI "COGHINAS I" E "COGHINAS I	26.840.000,00	22.000.000	4.840.000,00	1_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2028
8	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA	H16G13002320002	POC_COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE	18.000.000,00	6.500.000	11.500.000,00	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2029
9	ABBANOA SPA	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	E52E23000410003	POC_SCHEMA 17 OGLIASTRA: NUOVO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE, OPERA DI PRESA E DORSALE - LOTTO	44.493.077,67	11.000.000	33.493.077,67	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2027	1_SEMESTRE_2028	2_SEMESTRE_2029
10	PROVINCIA DI SASSARI	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_INTERVENTI DI COMPLETAMENTO,MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIARIO E DI OPERE D'ARTE	30.800.000,00	30.800.000	-	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2029	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2029
11	COMUNE DI PORTO TORRES	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	I25F21001570001	POC_LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO AL NUOVO CIMITERO COMUNALE	2.500.000,00	2.500.000	-			1_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2027
12	PROVINCIA DI ORISTANO	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO	8.650.000,00	8.650.000	-			2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2027
13	PROVINCIA DI NUORO	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	J37H24001860006	POC_MANUTENZIONI E MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI DI NUORO E OGLIASTRA	10.400.000,00	10.400.000	-			2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2028	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2028
						466.133.077,67	**415.850.000**	**50.283.077,67**						
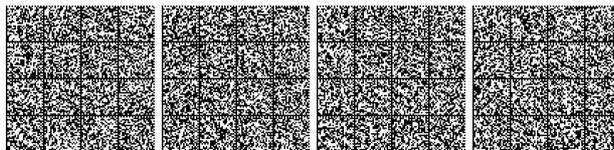
Allegato 1 - Elenco interventi Fondo di Rotazione ex lege 183/1987, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178/2020 - Regione Autonoma della Sardegna (cronoprogramma finanziario)

(valori in euro)

	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	FDR Legge 183/87	COFINANZIAM. CON ALTRE RISORSE	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA DI AZIONE	POC_INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILE ERP DI PROPRIETÀ DI AREA	230.000.000,00	230.000.000	-	-	9.000.000	52.500.000	52.500.000	63.500.000	52.500.000
2	PROVINCIA DI SASSARI	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA NORD - OVEST	13.400.000,00	13.400.000	-	-	800.000	4.000.000	4.000.000	4.600.000	-
3	DA IDENTIFICARSI A SEGUITO DI BANDO	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	LINEA DI AZIONE	POC_REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN AREE PERIMETRATE DEL PAI	60.000.000,00	60.000.000	-	-	6.000.000	9.500.000	11.500.000	16.500.000	16.500.000
4	PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA NORD EST (PROSSIMA PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA)	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA NORD - EST	6.700.000,00	6.700.000	-	-	1.400.000	4.000.000	1.300.000	-	-
5	PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	J47H24001060002	POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	10.850.000,00	10.850.000	-	-	60.000	900.000	6.000.000	3.890.000	-
6	REGIONA AUTONOMA DELLA SARDEGNA	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA	D42J21000020001	POC_ADEGUAMENTO DEL PORTO TURISTICO LA CALETTA	3.500.000,00	3.050.000	450.000,00	-	100.000	400.000	1.150.000	750.000	650.000
7	ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	I88B24000170001	POC_INT. MAN. STRAORD. CON SOST. RISAN. STRUTT. DIVERSI TRATTI ACQUEDOTTI "COGHINAS I" E "COGHINAS I	26.840.000,00	22.000.000	4.840.000,00	-	-	7.000.000	7.000.000	8.000.000	-
8	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA	H16G13002320002	POC_COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE	18.000.000,00	6.500.000	11.500.000,00	-	160.000	320.000	1.000.000	2.500.000	2.520.000
9	ABBANOA SPA	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	E52E23000410003	POC_SCHEMA 17 OGLIASTRA: NUOVO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE, OPERA DI PRESA E DORSALE - LOTTO	44.493.077,67	11.000.000	33.493.077,67	-	-	-	-	2.000.000	9.000.000
10	PROVINCIA DI SASSARI	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_INTERVENTI DI COMPLETAMENTO,MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIARIO E DI OPERE D'ARTE	30.800.000,00	30.800.000	-	-	2.300.000	7.000.000	8.500.000	7.000.000	6.000.000
11	COMUNE DI PORTO TORRES	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	I25F21001570001	POC_LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO AL NUOVO CIMITERO COMUNALE	2.500.000,00	2.500.000	-	-	300.000	1.100.000	1.100.000	-	-
12	PROVINCIA DI ORISTANO	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	LINEA DI AZIONE	POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO	8.650.000,00	8.650.000	-	-	140.000	5.300.000	3.210.000	-	-
13	PROVINCIA DI NUORO	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	J37H24001860006	POC_MANUTENZIONI E MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI DI NUORO E OGLIASTRA	10.400.000,00	10.400.000	-	-	200.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	-
						466.133.077,67	**415.850.000**	**50.283.077,67**	**-**	**20.460.000**	**95.420.000**	**100.660.000**	**112.140.000**	**87.170.000**

25A02674

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Dabigatran Etexilato, «Bigetra»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 168/2025 del 18 aprile 2025

Procedura europea PL/H/0808/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BIGETRA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Adamed S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Mazzini n. 20 - 20123 Milano, Italia;

confezioni:

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051105017 (in base 10), 1JRM7T (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051105029 (in base 10), 1JRM85 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051105031 (in base 10), 1JRM87 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051105043 (in base 10), 1JRM8M (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n 051105056 (in base 10), 1JRM90 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051105068 (in base 10), 1JRM9D (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051105070 (in base 10), 1JRM9G (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051105082 (in base 10), 1JRM9U (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051105094 (in base 10), 1JRMB6 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051105106 (in base 10), 1JRMBL (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051105118 (in base 10), 1JRMBY (in base 32);

principio attivo: dabigatran etexilato;

produttore responsabile del rilascio dei lotti: Adamed Pharma S.A., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. 051105017 «75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/Al/PVC/Al;

A.I.C. 051105029 «75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/Al/PVC/Al.

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiochirurgo e chirurgo vascolare.

Confezioni:

A.I.C. 051105031 «110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA/Al/PVC/Al;

A.I.C. 051105043 «110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/Al/PVC/Al;

A.I.C. 051105056 «110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/Al/PVC/Al;

A.I.C. 051105068 «110 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/Al/PVC/Al;

A.I.C. 051105070 «110 mg capsule rigide» 180 capsule in blister PA/Al/PVC/Al.

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiochirurgo e chirurgo vascolare.

Confezioni:

A.I.C. 051105082 «150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/Al/PVC/Al;

A.I.C. 051105094 «150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/Al/PVC/Al;

A.I.C. 051105106 «150 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/Al/PVC/Al;

A.I.C. 051105118 «150 mg capsule rigide» 180 capsule in blister PA/Al/PVC/Al.

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiochirurgo e chirurgo vascolare.

Fatto salvo quanto previsto dalla Nota 97.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article* 21a, 22 *or* 22a *of Directive* 2001/83/EC» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3 del decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22 del decreto legislativo n. 219/2006.RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 9 febbraio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02632

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Dabigatran Etexilato, «Dabigatran Etexilato Adamed».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 169/2025 del 18 aprile 2025

Procedura europea PL/H/0809/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DABIGATRAN ETEXILATO ADAMED, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Adamed Pharma S.A. con sede legale e domicilio fiscale in Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów - Polonia;

confezioni:

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051106019 (in base 10), 1JRN73 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051106021 (in base 10), 1JRN75 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051106033 (in base 10), 1JRN7K (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051106045 (in base 10), 1JRN7X (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051106058 (in base 10), 1JRN8B (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051106060 (in base 10), 1JRN8D (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051106072 (in base 10), 1JRN8S (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051106084 (in base 10), 1JRN94 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051106096 (in base 10), 1JRN9J (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051106108 (in base 10), 1JRN9W (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 capsule in blister PA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051106110 (in base 10), 1JRN9Y (in base 32);

principio attivo: dabigatran etexilato;

produttore responsabile del rilascio dei lotti: Adamed Pharma S.A., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. 051106019 «75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/Al/PVC/Al;

A.I.C. 051106021 «75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/Al/PVC/Al.

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiochirurgo e chirurgo vascolare.

Confezioni:

A.I.C. 051106033 «110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA/AL/PVC/Al;

A.I.C. 051106045 «110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/Al/PVC/Al;

A.I.C. 051106058 «110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/Al/PVC/Al;

A.I.C. 051106060 «110 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/Al/PVC/Al;

A.I.C. 051106072 «110 mg capsule rigide» 180 capsule in blister PA/Al/PVC/Al.

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiochirurgo e chirurgo vascolare.

Confezioni:

A.I.C. 051106084 «150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/Al/PVC/Al;

A.I.C. 051106096 «150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/Al/PVC/Al;

A.I.C. 051106108 «150 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/Al/PVC/Al;

A.I.C. 051106110 «150 mg capsule rigide» 180 capsule in blister PA/Al/PVC/Al.

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiochirurgo e chirurgo vascolare.

Fatto salvo quanto previsto dalla Nota 97.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article* 21a, 22 *or* 22a *of Directive* 2001/83/EC» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3 del decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22 del decreto legislativo n. 219/2006.RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 9 febbraio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02633

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Nintedanib, «Nintedanib Eugia».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 170/2025 del 18 aprile 2025

Procedure europee: PT/H/2583/001-002/DC; PT/H/2583/001-002/IA/002.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NINTEDANIB EUGIA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette

(Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Eugia Pharma (Malta) Limited con sede legale e domicilio fiscale in Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana, FRN 1914, Valletta Malta.

Confezioni:

«100 mg capsule molli» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051031019 (in base 10) 1JPBZC (in base 32);

«100 mg capsule molli» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051031021 - (in base 10) 1JPBZF (in base 32);

«100 mg capsule molli» 120 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051031033 (in base 10) 1JPBZT (in base 32);

«100 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051031045 (in base 10) 1JPC05 (in base 32);

«100 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051031058 (in base 10) 1JPC0L (in base 32);

«100 mg capsule molli» 120 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051031060 (in base 10) 1JPC0N (in base 32);

«100 mg capsule molli» 60X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051031146 (in base 10) 1JPC3B (in base 32);

«100 mg capsule molli» 60X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PVC/AL - A.I.C. n. 051031134 (in base 10) 1JPC2Y (in base 32);

«150 mg capsule molli» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051031072 (in base 10) 1JPC10 (in base 32);

«150 mg capsule molli» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051031084 (in base 10) 1JPC1D (in base 32);

«150 mg capsule molli» 120 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051031096 (in base 10) 1JPC1S (in base 32);

«150 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051031108 (in base 10) 1JPC24 (in base 32);

«150 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051031110 (in base 10) 1JPC26 (in base 32);

«150 mg capsule molli» 120 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051031122 (in base 10) 1JPC2L (in base 32);

«150 mg capsule molli» 60X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051031161 (in base 10) 1JPC3T (in base 32);

«150 mg capsule molli» 60X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PVC/AL - A.I.C. n. 051031159 (in base 10) 1JPC3R (in base 32).

Principio attivo: nintedanib.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited,

HF26, Hal Far Industrial Estate, Qasam Industrijali Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Generis Farmacêutica S.A.

Rua João de Deus, 19 Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portogallo;

Arrow Génériques

26 Avenue Tony Garnier, Lyon, 69007, Francia.

Principio attivo: nintedanib

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. 051031019 «100 mg capsule molli» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. 051031045 «100 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. 051031072 «150 mg capsule molli» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. 051031108 «150 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/AL.

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: Classe C.

Confezioni

A.I.C. 051031021 «100 mg capsule molli» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. 051031033 «100 mg capsule molli» 120 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. 051031058 «100 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. 051031060 «100 mg capsule molli» 120 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. 051031146 «100 mg capsule molli» 60X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. 051031134 «100 mg capsule molli» 60X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PVC/AL;

A.I.C. 051031084 «150 mg capsule molli» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. 051031096 «150 mg capsule molli» 120 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. 051031110 «150 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. 051031122 «150 mg capsule molli» 120 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. 051031161 «150 mg capsule molli» 60X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. 051031159 «150 mg capsule molli» 60X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PVC/AL.

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate con indicazione terapeutica «trattamento della Fibrosi polmonare idiopatica (IPF)» è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo.

Per tutte le confezioni sopra riportate con indicazioni terapeutiche «trattamento della malattia interstiziale polmonare associata a sclerosi sistemica (SSc-ILD)» e «trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo» è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo, reumatologo, immunologo e internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso

in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 11 dicembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02634

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società Pathos S.r.l.

Con il provvedimento n. aG - 9/2025 del 9 aprile 2025 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Saponara (ME) - via Roma n. 5, rilasciata alla società Pathos S.r.l.

25A02635

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoloft».

Estratto determina IP n. 372 del 18 aprile 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOLOFT 50 MG FILMOM OBLOZENE TABLETE 28 TABLETE dalla Croazia con numero di autorizzazione HR-H-153369585-01, intestato alla società Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909LD Capelle aan den IJssel, Paesi Bassi e prodotto da da Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Germania, Haupt Pharma Latina S.r.l. - S.S. 156, Km 47,600 - Borgo San Michele, 04100 Latina - Italia, Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom, 2900, Ungheria; con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 20121 Milano MI.

Confezione: ZOLOFT «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili in blister AL/PVC.

Codice A.I.C.: 052083019 (in base 10) 1KPGBC(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: sertralina cloridrato equivalente a 50 mg di sertralina;

eccipienti: nucleo della compressa: calcio idrogenofosfato diidrato (E341), cellulosa microcristallina (E460), idrossipropilcellulosa (E463), sodio amido glicolato (tipo A), magnesio stearato (E572);

rivestimento: ipromellosa (E464), titanio biossido (E171), macrogol (E1521) e polisorbato 80 (E433).

Condizioni di conservazione da riportare al paragrafo 5 «Come conservare Zoloft» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario in luogo di «Non conservare a temperatura superiore ai 30°C»:

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di Zoloft e contenuto della confezione» al paragrafo 6 del FI come di seguito riportato.

Le compresse rivestite con film di Zoloft (sertralina) 50 mg sono compresse bianche divisibili a forma di capsula (10.3 x 4.2 mm), rivestite con film con impresso «ZLT-50» su un lato e «PFIZER» sull'altro. Le compresse possono essere divise in parti uguali.

Officine di confezionamento secondario:

Prespack sp. z o.o., Ul. Grzybowa 8c, 62-081 Wysogotowo, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZOLOFT «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili in blister AL/PVC.

Codice A.I.C.: 052083019.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZOLOFT «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili in blister AL/PVC.

Codice A.I.C.: 052083019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02744

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoloft».

Estratto determina IP n. 373 del 18 aprile 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione. È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOLOFT 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 28 U.P. dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 30/1093/94-B/C, intestato alla società Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Paesi Bassi e prodotto da Haupt Pharma Latina S.r.L., S.S. 156 km 47,600 - 04100 Borgo San Michele (Latina), Italia, Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Germania, Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, H-2900, Komárom, Ungheria con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 20121 Milano MI.

Confezione: ZOLOFT "100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC.

Codice A.I.C.: 052083021 (in base 10) 1KPGBF(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: sertralina cloridrato equivalente a 100 mg di sertralina;

eccipienti: Calcio idrogenofosfato diidrato (E341), cellulosa microcristallina (E460), Idrossipropilcellulosa (E463), Sodio amido glicolato (tipo A), magnesio stearato (E572), Ipromellosa 2910/3 mPas (E464), Ipromellosa 2910/6 mPas (E464), Titanio biossido (E171), Macrogol 400 (E1521), Macrogol 8000 (E1521) e Polisorbato 80 (E433).

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di Zoloft e contenuto della confezione» al paragrafo 6 del FI come di seguito riportato.

Le compresse rivestite con film di Zoloft (sertralina) 100 mg sono compresse bianche a forma di capsula (13.1 x 5.2 mm) rivestite con film con impresso «ZLT-100» su un lato e «PFIZER» sull'altro.

Officine di confezionamento secondario:

Prespack sp. z o.o., Ul. Grzybowa 8c, 62-081 Wysogotowo, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZOLOFT «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC.

Codice A.I.C.: 052083021.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZOLOFT «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC.

Codice A.I.C.: 052083021.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02745

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fucidin».

Estratto determina IP n. 374 del 29 aprile 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FUCIDIN 20 MG/G OINTMENT 1 TUBE 30 G dalla Grecia con numero di autorizzazione 46689/19-04-2024, intestato alla società Leo Pharmaceutical Hellas SA - Papanikoli 22A - 15232 Chalandri, Grecia e prodotto da Leo Laboratories LTD - 285 Cashel Road, Dublin 12, Irlanda, Leo Pharma Manufacturing Italy S.r.l., via E. Schering 21, 20054, Segrate (Milan), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS Di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola NA.

Confezione: FUCIDIN «20 mg/g unguento» tubo da 30 g.

Codice A.I.C.: 048872028 (in base 10) 1GMGLW(in base 32).

Forma farmaceutica: Unguento.

Composizione: 1 g di unguento contiene:

principio attivo: sodio fusidato mg 20 (pari a mg 19,18 di acido fusidico);

eccipienti: lanolina, alcool cetilico, idrossitoluene butilato (E321), paraffina liquida, vaselina bianca, all-rac-α-tocoferolo.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO: OK;

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FUCIDIN «20 mg/g unguento» tubo da 30 g.

Codice A.I.C.: 048872028.

Classe di rimborsabilità: C.

classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FUCIDIN «20 mg/g unguento» tubo da 30 g.

Codice A.I.C.: 048872028.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02746

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 231/2025 del 4 aprile 2025 concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metacolina, «Metacolina Lofarma».

Estratto determina AAM/PPA n. 231/2025 del 4 aprile 2025

L'estratto della determina AAM/PPA n. 231/2025 del 4 aprile 2025 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 92 del 19 aprile 2025, viene rettificato nel seguente modo:

ove si legge:

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C;

leggasi:

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C- nn per il medicinale METACOLINA LOFARMA.

Codice pratica: N1B/2024/1279.

Titolare A.I.C.: Lofarma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Cassala n. 40 - 20143 - Milano, codice fiscale: 00713510154.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente comunicato ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono fatti salvi, *medio tempore*, gli effetti derivanti dalla determina AAM/PPA n. 231/2025 del 4 aprile 2025 - pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 92 del 19 aprile 2025.

25A02831

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Avvio della consultazione riguardo l'implementazione di modelli «Pay or Ok».

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 29 aprile 2025, n. 272, pubblicato sul sito *web* istituzionale (www.gpdp.it - doc. web 10126652), ha deliberato l'avvio di una procedura di consultazione pubblica sul modello «*Pay or Ok*».

Obiettivo della consultazione — indirizzata a tutti i portatori di interesse (incluse imprese, consumatori, esperti, associazioni, professionisti, accademia e cittadini) — è l'acquisizione di osservazioni e proposte in merito al modello «Pay or Ok», con particolare, ma non esclusivo riferimento ai quesiti formulati nel testo pubblicato.

I contributi dovranno pervenire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, preferibilmente alle caselle di posta elettronica protocollo@gpdp.it o protocollo@pec.gpdp.it oppure all'indirizzo del Garante in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indicando nell'oggetto «Consultazione pubblica sul modello «*Pay or Ok*».

I contributi inviati dai partecipanti alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive determinazioni del Garante.

Informazioni sul trattamento dei dati personali (art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679)

I dati personali eventualmente forniti dagli interessati partecipanti alla consultazione pubblica saranno utilizzati dall'Autorità nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico rimessi al Garante ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettera *e)*, del regolamento (UE) n. 2016/679 nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in particolare per le valutazioni di competenza e per adottare eventuali ulteriori determinazioni. Le operazioni di trattamento avranno luogo con procedure prevalentemente informatizzate e a cura delle unità di personale od organi interni a tal fine autorizzati e competenti.

Tali dati personali non formeranno oggetto di pubblicazione da parte dell'Autorità né di trasferimento a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali; potranno formare oggetto di comunicazione nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge; saranno conservati per il tempo stabilito dalle norme vigenti a fini amministrativi.

Titolare del trattamento è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede in piazza Venezia n. 11 - IT-00187 Roma (email: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it - centralino +39 06.696771).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei personali - Responsabile della protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 - IT-00187 Roma, email: rpd@gpdp.it.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo trattamento nei casi in cui ne ricorrano i presupposti (articoli 15 e ss. del regolamento (UE) n. 2016/679). L'apposita istanza è presentata al responsabile della protezione dei dati presso il Garante.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 del regolamento (UE) n. 2016/679 ovvero di proporre un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 79 del medesimo regolamento.

25A02748
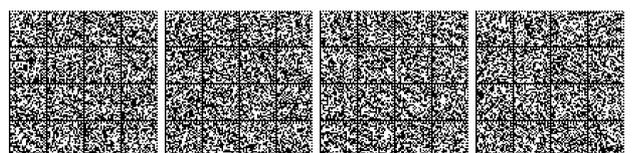
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Integrazione e rettifica del decreto 22 agosto 2019 relativo alle modalità attuative del sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali - SIOSS.

Si rende noto che in data 29 aprile è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), sezione Pubblicità legale, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 marzo 2025, n. 44, registrato dalla Corte dei conti al n. 476 del 22 aprile 2025, con il quale è stato integrato e rettificato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, n. 103 relativo alle modalità attuative del sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali - SIOSS.

25A02747

REGIONE DEL VENETO

Approvazione all'aggiornamento del Piano per il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 24 del 15 aprile 2025, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 52 del 22 aprile 2025, è stato approvato l'aggiornamento del Piano per il Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi conformemente a quanto disposto dall'art. 12, della legge n. 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. Il testo integrale ed in alta risoluzione della deliberazione del consiglio regionale n. 24 del 15 aprile 2025 ad oggetto «Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. Piano per il Parco (legge n. 394/1991, art. 12)» e relativi allegati sono consultabili presso il *link*: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste//piano-parco-nazionale-delle-dolomiti-bellunesi - Inoltre il piano per il Parco sarà consultabile anche al *link* https://www.dolomitipark.it/ente-gestore/piano-del-parco/

25A02749

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-108) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
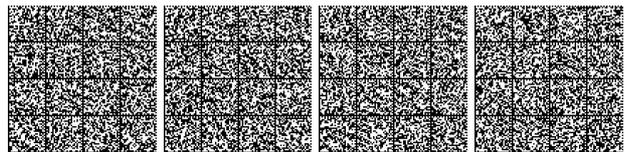
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C